



CITTÀ DI PIOVASCO

Città Metropolitana di Torino

REGOLAMENTO COMUNALE

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DEL CANONE PATRIMONIALE DI OCCUPAZIONE DEL SUOLO PUBBLICO E DI ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA E DEL CANONE MERCATALE

Approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 10 del 28.01.2021
Modificato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 24 del 26.05.2021
Modificato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 44 del 20.12.2023

COMUNE DI PIOSSASCO

(Provincia di Torino)

**Regolamento per la disciplina
del canone patrimoniale di occupazione del suolo pubblico e di esposizione pubblicitaria
e del canone mercatale**

Approvato con delibera di C.C. n. del

CAPO I – DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE	5
Articolo 1– Disposizioni comuni	5
CAPO II – ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA	5
Articolo 2 – Disposizioni di carattere generale.....	5
Articolo 3 – Funzionario Responsabile.....	5
Articolo 4 – Tipologia degli impianti pubblicitari	5
Articolo 5 – Autorizzazioni.....	6
Articolo 6 – Cause di decadenza ed estinzione dell’ autorizzazione	6
Articolo 7 – Anticipata rimozione.....	7
Articolo 8 – Divieti e limitazioni	7
Articolo 9 – Pubblicità in violazione di leggi e regolamenti	7
Articolo 10 – Diffusione abusiva di messaggi pubblicitari.....	8
Articolo 11– Presupposto del canone.....	8
Articolo 12 – Soggetto passivo	8
Articolo 13 – Modalità di applicazione del canone	8
Articolo 14 – Definizione di insegna d’esercizio.....	9
Articolo 15 – Criteri per la determinazione della tariffa del canone.....	9
Articolo 16– Classificazione delle strade.....	10
Articolo 17– Dichiarazione per particolari fattispecie	10
Articolo 18 – Pagamento del canone	10
Articolo 19– Rimborsi e compensazione	11
Articolo 20 – Accertamento	11
Articolo 21 – Pubblicità effettuata con veicoli in genere.....	12
Articolo 22 – Mezzi pubblicitari vari.....	12
Articolo 23 – Riduzioni.....	13
Articolo 24 – Esenzioni.....	13
CAPO III – DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI	14
Articolo 25 – Tipologia degli impianti delle affissioni	14
Articolo 26 – Servizio delle pubbliche affissioni.....	14
Articolo 27 – Impianti privati per affissioni dirette	15
Articolo 28 – Modalità delle pubbliche affissioni.....	15
Articolo 29 – Diritto sulle pubbliche affissioni.....	16
Articolo 30 – Materiale pubblicitario abusivo	16
Articolo 31 – Riduzione del diritto	16
Articolo 32 – Esenzione dal diritto	16
Articolo 33 – Pagamento del diritto.....	17
Articolo 34 – Norme di rinvio.....	17
CAPO IV – OCCUPAZIONI DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE	17

Articolo 35– Disposizioni generali	17
Articolo 36 – Funzionario Responsabile.....	17
Articolo 37 – Tipologie di occupazioni.....	17
Articolo 38 – Occupazioni abusive	18
Articolo 39 – Domanda di occupazione.....	18
Articolo 40 – Istruttoria della domanda, contenuto e rilascio dell’atto di concessione o autorizzazione	19
Articolo 41 – Obblighi del concessionario	21
Articolo 42 – Durata dell’occupazione	21
Articolo 43 – Titolarità della concessione o autorizzazione	21
Articolo 44 – Decadenza ed estinzione della concessione o autorizzazione	21
Articolo 45 – Modifica, sospensione o revoca della concessione o autorizzazione	22
Articolo 46 – Rinnovo, proroga, modifica e disdetta anticipata della concessione o autorizzazione.....	22
Articolo 47 – Dichiarazioni per particolari fattispecie.....	22
Articolo 48 – Criteri per la determinazione della tariffa del canone.....	23
Articolo 49 – Classificazione delle strade.....	23
Articolo 50 – Criteri di commisurazione del canone rispetto alla durata delle occupazioni	23
Articolo 51 – Modalità di applicazione del canone	24
Articolo 52 – Passi carrabili.....	24
Articolo 53 – Occupazione con impianti di telefonia mobile e tecnologie di telecomunicazione.....	25
Articolo 54 – Soggetto passivo	25
Articolo 55 – Agevolazioni e Riduzioni	25
Articolo 56 – Esenzioni.....	26
Articolo 57 – Versamento del canone per le occupazioni permanenti	27
Articolo 58 – Versamento del canone per le occupazioni temporanee	27
Articolo 59 – Accertamento e riscossione coattiva.....	28
Articolo 60 – Rimborsi	28
Articolo 61 – Sanzioni	28
Articolo 62 – Attività di recupero	28
CAPO V – CANONE MERCATALE.....	29
Articolo 63 – Disposizioni generali	29
Articolo 64 – Funzionario Responsabile.....	29
Articolo 65 – Domanda di occupazione.....	29
Articolo 66 – Criteri per la determinazione della tariffa del canone.....	29
Articolo 67 – Classificazione delle strade.....	30
Articolo 68 – Criteri di commisurazione del canone rispetto alla durata delle occupazioni	30
Articolo 69 – Occupazioni abusive.....	30
Articolo 70 – Soggetto passivo	30
Articolo 71 – Agevolazioni	31

Articolo 72 – Versamento del canone per le occupazioni.....	31
Articolo 73 – Accertamento e riscossione coattiva.....	31
Articolo 74 – Rimborsi	31
Articolo 75 – Sanzioni	31
Articolo 76 – Attività di recupero	32

ALLEGATO A e B

ELENCO VIE PER ZONA

CAPO I – DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

Articolo 1– Disposizioni comuni

1. Il presente Regolamento, adottato ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina i criteri di applicazione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, nonché il canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate, di cui all'articolo 1, commi da 816 a 845 della legge 27 dicembre 2019, n. 160.
2. Il presente Regolamento disciplina, altresì, il servizio delle pubbliche affissioni.
3. Le disposizioni contenute nei regolamenti comunali che disciplinano il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche e l'imposta comunale sulla pubblicità non trovano più applicazione a decorrere dal 1° gennaio 2021, fatta eccezione per quelle riguardanti i procedimenti di accertamento, recupero o rimborso.

CAPO II – ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA

Articolo 2- Disposizioni di carattere generale

1. Il presente Capo disciplina i criteri di applicazione del canone relativo alla diffusione di messaggi pubblicitari, anche abusiva, mediante impianti installati su aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti, su beni privati laddove siano visibili da luogo pubblico o aperto al pubblico del territorio comunale, ovvero all'esterno di veicoli adibiti a uso pubblico o a uso privato.
2. L'applicazione del canone dovuto per la diffusione dei messaggi pubblicitari di cui al comma 1 esclude l'applicazione del canone dovuto per le occupazioni di cui al Capo IV del presente regolamento.

Articolo 3- Funzionario Responsabile

1. Al Funzionario Responsabile sono attribuite le funzioni ed i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale relative alla riscossione e rimborso del canone. Tali funzioni possono essere attribuite al Responsabile del Servizio Tributi.
2. In caso di affidamento della gestione del canone di cui al presente Capo a terzi, responsabile della gestione medesima è l'affidatario.

Articolo 4- Tipologia degli impianti pubblicitari

1. Agli effetti del presente regolamento s'intendono impianti pubblicitari sia quelli così definiti dal Codice della Strada sia tutti i restanti mezzi comunque utilizzati per l'effettuazione della pubblicità visiva o acustica, comprese le insegne su fabbricato.
2. La tipologia, la quantità e le caratteristiche degli impianti pubblicitari da esporre nel territorio comunale, sono disciplinate dal Comune il quale prevede la distribuzione degli impianti su tutto il territorio comunale con riguardo alle esigenze di carattere sociale, alla concentrazione demografica ed economica, alla tutela ambientale e paesaggistica, alla valutazione della viabilità e del traffico. Oggetto del piano generale degli impianti sono tutti i manufatti finalizzati alla pubblicità ed alla propaganda di prodotti, attività ed opinioni.

Articolo 5- Autorizzazioni

1. L'installazione di impianti o altri mezzi pubblicitari lungo le strade o in vista di esse è sempre soggetta alla preventiva autorizzazione dell'Ente proprietario della strada, anche nel caso in cui la pubblicità da esporre sia esente da canone.
2. L'iter autorizzativo terrà conto della posizione ove è prevista la collocazione del manufatto pubblicitario.
 - a) mezzi collocati fuori dal centro abitato: per tali mezzi si rimanda integralmente alle norme del Codice della Strada e del suo regolamento in esecuzione ed attuazione.
 - b) mezzi collocati nel centro urbano e su strade comunali: per gli impianti pubblicitari di servizio (paline, pensiline di fermata d'autobus, transenne para pedonali) recanti uno spazio pubblicitario con superficie inferiore a m² 3,00 e collocati nel centro urbano – così come definito dall'art. 3 del Codice della strada – e su strade comunali, il Comune non pone alcun divieto o limitazioni alle distanze, fatte salve le disposizioni in materia, previste dalle leggi penali e di pubblica sicurezza, dall'art. 23, comma 1, del Codice della strada dalle norme a tutela dei beni di interesse storico o artistico e delle bellezze naturali, dal regolamento edilizio e da quello di polizia urbana. In particolare le transenne para pedonali recanti spazi pubblicitari possono essere collocate in fregio ai marciapiedi, anche sul bordo esterno delle rotatorie, purché siano disposte parallelamente al senso di marcia, e gli spazi pubblicitari nelle stesse inseriti rispettino le disposizioni dell'art. 23, comma 1, del Codice della strada, siano contenuti entro i bordi del pannello della transenna medesima, abbiano comunque una superficie inferiore a m² 3,00 e siano disposti in modo alternato, in modo tale da mantenere una transenna libera fra due spazi pubblicitari consecutivi.
3. Per ottenere l'autorizzazione all'esposizione di mezzi pubblicitari è necessario presentare apposita domanda al Comune.
4. La domanda deve contenere:
 - a) l'indicazione generalità, della residenza o domicilio legale e del codice fiscale del richiedente;
 - b) l'ubicazione esatta del luogo dove si intende installare gli impianti;
 - c) la descrizione degli impianti corredata della necessaria documentazione tecnica e disegno illustrativo con indicate le relative dimensioni;
 - d) la dichiarazione di conoscere e di sottostare a tutte le condizioni contenute nel presente regolamento;
 - e) il richiedente è comunque tenuto a fornire tutti i dati necessari al fine dell'esame della domanda.
5. Ove si intenda installare impianti su suolo pubblico dovrà essere preventivamente richiesta ed acquisita l'apposita autorizzazione. Per l'installazione di impianti su area o bene privato, dovrà essere attestata la disponibilità di questi.
6. L'ufficio competente riceve ed esamina la domanda e provvede in merito.
7. Copia delle autorizzazioni rilasciate, con allegati i disegni dei mezzi pubblicitari e le relative misure, dovrà essere trasmessa all'ufficio affissioni e pubblicità.

Articolo 6- Cause di decadenza ed estinzione dell'autorizzazione

Sono cause di decadenza dall'autorizzazione:

- a) il mancato rispetto delle prescrizioni previste nell'atto di autorizzazione, nel presente Regolamento, nelle norme regolamentari e legislative vigenti in materia;
- b) l'uso improprio del mezzo pubblicitario;
- c) il mancato ritiro dell'autorizzazione senza giustificato motivo, ovvero il mancato avvio della forma di pubblicità richiesta.

Sono cause di estinzione della concessione:

- a) la morte, o sopravvenuta incapacità, della persona fisica oppure l'estinzione della persona

giuridica, salvo i casi in cui è ammesso il subentro;

b) la sentenza dichiarativa di fallimento e la liquidazione coatta amministrativa, salvo autorizzazione all'esercizio provvisorio dell'attività e la richiesta del curatore o liquidatore, entro novanta giorni dal provvedimento, di mantenere la forma pubblicitaria.

Articolo 7- Anticipata rimozione

1. Nel caso di rimozione del mezzo pubblicitario, ordinata dall'Amministrazione Comunale prima della scadenza del termine stabilito nell'atto di autorizzazione, il titolare di esso avrà diritto unicamente al rimborso della quota del canone corrispondente al periodo di mancato godimento, escluso ogni altro rimborso, compenso o indennità.
2. Spetta all'interessato provvedere a rimuovere la pubblicità entro la data che sarà precisata nell'ordine di rimozione.
3. La rimozione dovrà riguardare anche gli eventuali sostegni o supporti e comprendere il ripristino alla forma preesistente della sede del manufatto.
4. Ove l'interessato non ottempererà all'ordine di rimozione della pubblicità nei termini stabiliti, l'impianto pubblicitario verrà considerato abusivo ad ogni effetto e saranno adottati i provvedimenti conseguenti, compreso l'addebito delle spese sostenute dal Comune per il ripristino dello stato preesistente.

Articolo 8 - Divieti e limitazioni

1. La pubblicità eseguita con qualsiasi mezzo acustico, fisso o mobile, è limitata a casi eccezionali da autorizzare di volta in volta ed è vietata dalle ore 20,00 alle ore 9,00.
2. È parimenti vietata la pubblicità con mezzi acustici in prossimità di case di cura o di riposo e, durante le ore di lezione o di cerimonie, in prossimità di scuole o di edifici di culto.
3. In ogni caso l'intensità della voce o dei suoni emessi dal mezzo diffusivo non dovrà superare la misura di 85 *decibel*.
4. È fatto obbligo a chi effettua la pubblicità fonica di versare previamente il canone sulla pubblicità nonché conservare – sul veicolo o presso la sede fissa – la relativa bolletta o tagliando di pagamento per tutto il periodo di effettuazione della pubblicità, al fine dei controlli degli agenti incaricati.
5. La pubblicità effettuata mediante striscioni posti trasversalmente alle vie o piazze pubbliche è consentita quando non arrechi danno al decoro o alla sicurezza stradale.
6. Sugli edifici di carattere storico e, in genere, su tutti quelli che sono sottoposti a vincolo artistico, è vietata ogni forma di pubblicità.
7. Per la pubblicità sulle strade o in vista di esse trovano applicazione:
 - a) l'art. 23 del Codice della strada emanato con D.lgs. 30.4.1992, n. 285;
 - b) gli articoli da 47 a 56 del Regolamento di esecuzione del Codice della strada emanato con D.P.R. 16.12.1992, n. 495;
 - c) l'art. 57 (pubblicità sui veicoli) del Regolamento di esecuzione del Codice della strada emanato con D.P.R. 16.12.1992, n. 495.

Articolo 9- Pubblicità in violazione di leggi e regolamenti

1. Il pagamento del canone per la diffusione dei messaggi pubblicitari si legittima per il solo fatto che la pubblicità stessa venga comunque effettuata, anche in difformità a leggi o regolamenti.
2. L'avvenuto pagamento del canone non esime il soggetto interessato dall'obbligo di premunirsi di tutti i permessi, autorizzazioni o concessioni, relativi all'effettuazione della pubblicità, qualunque

sia la manifestazione pubblicitaria.

3. Il Comune, nell'esercizio della facoltà di controllo, può provvedere in qualsiasi momento a far rimuovere il materiale abusivo.

Articolo 10- Diffusione abusiva di messaggi pubblicitari

1. Sono considerate abusive le varie forme di pubblicità esposte senza la prescritta autorizzazione preventiva, ovvero risultanti non conformi alle condizioni stabilite dall'autorizzazione per forma, contenuto, dimensioni, sistemazione o ubicazione, nonché le affissioni eseguite fuori dei luoghi a ciò destinati ed approvati dal Comune.
2. Ai fini dell'applicazione del canone maggiorato del 50 per cento, si considera permanente la diffusione di messaggi pubblicitari realizzate con impianti o manufatti di carattere stabile, mentre si presume temporanea la diffusione di messaggi pubblicitari effettuata dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento, redatto dalla Polizia Locale o, se nominato, dall'agente accertatore di cui all'articolo 1, comma 179, legge n. 296 del 2006.
3. La pubblicità abusiva è rimossa a cura dei responsabili che dovranno provvedere entro il termine previsto dall'ordine di rimozione; in caso di inadempienza, vi provvede il Comune con addebito ai responsabili stessi, previa contestazione delle relative infrazioni, delle spese sostenute per la rimozione o la cancellazione.
4. Il Comune, qualora non riscontri altre violazioni di leggi specifiche o di norme regolamentari volte a tutelare esigenze di pubblico interesse, può consentire che la pubblicità abusiva, sempreché siano stati pagati il canone e le conseguenti penalità, continui a restare esposta per il tempo del periodo stabilito che ancora residua.

Articolo 11- Presupposto del canone

1. Presupposto del canone è la diffusione di messaggi pubblicitari, anche abusiva, mediante impianti installati su aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti, su beni privati laddove siano visibili da luogo pubblico o aperto al pubblico del territorio comunale, ovvero all'esterno di veicoli adibiti a uso pubblico o a uso privato, ivi comprese la diffusione di messaggi pubblicitari attraverso forme di comunicazione visive o acustiche.
2. Ai fini dell'applicazione del canone si considerano rilevanti i messaggi diffusi nell'esercizio di una attività economica allo scopo di promuovere la domanda di beni o servizi, ovvero finalizzati a migliorare l'immagine del soggetto pubblicizzato.
3. Per luoghi pubblici si intendono le vie, le piazze, i giardini pubblici e le aree comunque aperte al pubblico passaggio o a cui chiunque può accedere in ogni momento senza limitazioni o condizioni.
4. Per luoghi aperti al pubblico si intendono i locali e le aree che siano destinati a pubblici spettacoli, a pubblici esercizi, ed attività commerciali o ai quali, comunque, chiunque può accedere in ogni momento senza limitazioni o condizioni.

Articolo 12- Soggetto passivo

1. Soggetto passivo del canone, tenuto al pagamento in via principale, è colui che dispone a qualsiasi titolo del mezzo attraverso il quale il messaggio pubblicitario viene diffuso.
2. È solidamente obbligato al pagamento del canone colui che produce o vende la merce o fornisce i servizi oggetto della pubblicità.

Articolo 13- Modalità di applicazione del canone

1. Il canone è determinato in base alla superficie complessiva del mezzo pubblicitario, calcolata in metri quadrati, indipendentemente dal tipo e dal numero dei messaggi in esso contenuti.
2. Le superfici inferiori a un metro quadrato o le frazioni di esso si arrotondano per eccesso al metro

quadrato; non si applica il canone per superfici inferiori a trecento centimetri quadrati, salvo quanto previsto per le insegne di esercizio.

3. Costituiscono separati ed autonomi mezzi pubblicitari le insegne, le frecce segnaletiche e gli altri mezzi simili riguardanti diversi soggetti, collocati su un unico mezzo di supporto.
4. Per i mezzi pubblicitari poli facciali il canone è calcolato in base alla superficie complessiva adibita alla pubblicità.
5. Per i mezzi pubblicitari bifacciali le due superfici vanno considerate separatamente, con arrotondamento quindi per ciascuna di esse.
6. Per i mezzi di dimensione volumetrica il canone è calcolato sulla base della superficie complessiva risultante dallo sviluppo del minimo solido geometrico in cui può essere circoscritto il mezzo stesso.
7. È considerato unico mezzo pubblicitario da assoggettare al canone in base alla superficie della minima figura piana geometrica che la comprende, anche l'iscrizione pubblicitaria costituita da separate lettere applicate a notevole distanza le une dalle altre, oppure costituita da più moduli componibili.
8. I festoni di bandierine e simili nonché i mezzi di identico contenuto, ovvero riferibili al medesimo soggetto passivo, collocati in connessione tra loro si considerano, agli effetti del calcolo della superficie imponibile, come un unico mezzo pubblicitario.
9. Qualora la pubblicità venga effettuata in forma luminosa o illuminata la relativa tariffa di imposta è maggiorata del 100 per cento.
10. Le maggiorazioni del canone a qualunque titolo previste sono cumulabili e devono essere applicate alla tariffa base; le riduzioni non sono cumulabili.

Articolo 14- Definizione di insegna d'esercizio

1. Il canone non è dovuto per le insegne di esercizio di attività commerciali e di produzione di beni o servizi che contraddistinguono la sede ove si svolge l'attività cui si riferiscono, di superficie complessiva fino a 5 metri quadrati.
2. Ai fini della loro classificazione, si considerano "insegne d'esercizio" le scritte, comprese quelle su tenda, le tabelle, i pannelli e tutti gli altri mezzi simili a carattere permanente - opachi, luminosi o illuminati che siano - esposti presso la sede, nelle immediate pertinenze o in prossimità di un esercizio, di un'industria, commercio, arte o professione che contengano il nome dell'esercente o la ragione sociale della ditta e del marchio, la qualità dell'esercizio o la sua attività, l'indicazione generica delle merci vendute o fabbricate o dei servizi prestati; le caratteristiche di detti mezzi devono essere tali da adempiere, in via esclusiva o principale, alla loro funzione di consentire al pubblico l'immediata identificazione del luogo ove viene esercitata l'attività cui si riferiscono; sono pertanto da considerarsi insegne d'esercizio tutte quelle che soddisfano detta funzione identificativa anche se la loro collocazione, per ragioni logistiche, oltrepassa le pertinenze accessorie dell'esercizio stesso ed avviene nelle immediate vicinanze.

Articolo 15- Criteri per la determinazione della tariffa del canone

1. Il canone si applica sulla base della tariffa standard annua e della tariffa standard giornaliera di cui all'articolo 1, commi 826 e 827, della legge n. 160 del 2019, ovvero delle misure di base definite nella delibera di approvazione delle tariffe.
2. La graduazione delle tariffe è effettuata sulla scorta degli elementi di seguito indicati:
 - a) classificazione delle strade;
 - b) superficie del mezzo pubblicitario e modalità di diffusione del messaggio, distinguendo tra pubblicità effettuata in forma opaca e luminosa;

- c) durata della diffusione del messaggio pubblicitario;
 - d) valore economico dell'area in relazione al sacrificio imposto alla collettività, anche in termini di impatto ambientale e di incidenza sull'arredo urbano ed ai costi sostenuti dal Comune per la salvaguardia dell'area stessa;
 - e) valore economico dell'area in relazione all'attività svolta dal titolare della concessione o autorizzazione ed alle modalità di diffusione del messaggio pubblicitario.
3. I coefficienti riferiti al sacrificio imposto alla collettività, di cui alla precedente lettera d), i coefficienti riferiti al beneficio economico di cui alla precedente lettera e) e le tariffe relative ad ogni singola tipologia di diffusione pubblicitaria sono approvati dalla Giunta Comunale entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione; in caso di mancata approvazione entro il suddetto termine le tariffe si intendono prorogate di anno in anno.

Articolo 16- Classificazione delle strade

1. Ai fini dell'applicazione del canone di cui al presente Capo, le strade del Comune sono classificate in una categoria unica.

Articolo 17- Dichiarazione per particolari fattispecie

1. Per le seguenti tipologie di esposizioni pubblicitarie riportate nel presente articolo è stabilita la presentazione di una apposita dichiarazione in luogo dell'istanza di concessione o autorizzazione, così come previsto dalla lettera "e" del comma 821 dell'articolo 1 della Legge 160/2019:
- a) esposizione di locandine all'interno dei negozi e dei pubblici esercizi ancorché visibili dall'esterno, da effettuarsi entro il giorno precedente l'esposizione contestualmente al pagamento del canone. È prevista la timbratura delle singole locandine da parte del Servizio di Pubbliche Affissioni, a dimostrazione dell'assolvimento del canone;
 - b) distribuzione di volantini, manifestini e/o oggetti promozionali, da effettuarsi entro il giorno precedente l'esposizione contestualmente al pagamento del canone. Il personale incaricato alla distribuzione dovrà conservare copia della dichiarazione da esibire agli agenti e al personale incaricato al controllo sul territorio;
 - c) pubblicità per conto proprio o per conto terzi realizzata su veicoli, da presentare al comune che ha rilasciato la licenza di esercizio e al comune in cui il proprietario del veicolo ha la residenza o la sede. La dichiarazione deve essere effettuata prima che il veicolo circoli con la pubblicità esposta e dovrà riportare copia del libretto di circolazione dal quale rilevare titolarità, marca e modello e numero di targa del veicolo;
2. La dichiarazione deve essere presentata sugli appositi moduli predisposti dall'ente o dal concessionario e deve essere munita delle attestazioni di rispetto e conformità al presente Regolamento, nonché compilata in ogni sua parte.

Articolo 18- Pagamento del canone

1. Il pagamento del canone è effettuato direttamente al Comune, contestualmente al rilascio della concessione o dell'autorizzazione alla diffusione dei messaggi pubblicitari secondo le disposizioni di cui all'art. 2-bis del D.L. n. 193/2016, convertito con modificazioni dalla L. 225/2016 come modificato dal comma 786 dell'art. 1 L. 160 del 27.12.2019.
2. Con delibera di Giunta Comunale, in occasione dell'approvazione del Bilancio di previsione, possono essere modificati i termini di scadenza per il pagamento volontario fissata al 30 aprile.
3. Per il canone relativo alla diffusione di messaggi pubblicitari relativa a periodi inferiori all'anno solare l'importo dovuto deve essere corrisposto in un'unica soluzione; per il canone annuale, qualora sia di importo superiore ad € 500,00, sarà facoltà dell'ufficio concedente la rateazione.

4. Il contribuente è tenuto a comunicare al Comune l'intendimento di voler corrispondere il canone, ricorrendo le condizioni, in rate trimestrali anticipate.
5. Per i pagamenti non corrisposti o eseguiti oltre i termini di cui al comma precedente, trovano applicazione gli interessi moratori.
6. Il canone non è versato qualora esso sia uguale o inferiore a 12 euro.
7. Con deliberazione della Giunta comunale i termini ordinari di versamento del canone possono essere differiti per i soggetti passivi interessati da gravi calamità naturali, epidemie, pandemie e altri eventi di natura straordinaria ed eccezionale. Con la medesima deliberazione possono essere sospese le rate relative ai provvedimenti di rateazione.
8. La riscossione volontaria e coattiva del canone è gestita direttamente dal Comune o effettuata dal soggetto incaricato della loro riscossione. La riscossione coattiva delle somme dovute e non pagate alle scadenze fissate nel presente Regolamento avviene con le modalità di cui all'art. 1, comma 792 e seguenti della Legge 160/2019.

Articolo 19- Rimborsi e compensazione

1. Il soggetto passivo può chiedere il rimborso di somme versate e non dovute, mediante apposita istanza, entro il termine di cinque anni dal giorno in cui è stato effettuato il pagamento, ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto al rimborso. Il Comune provvede nel termine di centottanta giorni dal ricevimento dell'istanza.
2. Le somme da rimborsare possono essere compensate, su richiesta del contribuente da comunicare al Comune, con gli importi dovuti al Comune a titolo di Canone patrimoniale di cui al presente regolamento. Il funzionario responsabile comunica, entro 30 giorni dalla ricezione, l'accoglimento dell'istanza di compensazione.
3. Le somme da rimborsare sono compensate con gli eventuali importi dovuti dal soggetto passivo al Comune a titolo di canone o di penalità o sanzioni per la diffusione abusiva di messaggi pubblicitari. La compensazione avviene d'ufficio con provvedimento notificato al soggetto passivo.
4. Sulle somme da rimborsare sono riconosciuti gli interessi al tasso di interesse legale.

Articolo 20- Accertamento

1. Sulle somme omesse, parzialmente o tardivamente versate si applica la sanzione del 30% del canone omesso, parzialmente o tardivamente versato, oltre agli interessi.
2. Per la diffusione abusiva di messaggi pubblicitari si applica un'indennità pari al canone maggiorato fino al 50 per cento.
3. Per la diffusione abusiva di messaggi pubblicitari ovvero per la diffusione difforme dalle prescrizioni contenute nell'atto di concessione o autorizzazione, si applica la sanzione amministrativa con un minimo del 100 per cento ed un massimo del 200 per cento dell'ammontare del canone dovuto o dell'indennità di cui al comma 2, fermo restando l'applicazione degli articoli 20, commi 4 e 5, e 23 del codice della strada, di cui al decreto legislativo n. 285 del 1992.
4. Il trasgressore può avvalersi della facoltà di pagamento in misura ridotta ai sensi dell'art. 16 della legge 24 novembre 1981 n° 689.
5. Nel caso di installazioni abusive di manufatti, il Comune può procedere alla immediata rimozione d'ufficio delle stesse, avviando contestualmente le procedure per l'applicazione delle sanzioni amministrative. Le spese per la rimozione sono a carico del contravventore e sono recuperate con il procedimento di riscossione coattiva.
6. Le sanzioni di cui ai commi precedenti, fatta eccezione per quelle relative alla violazione del Codice della Strada, sono irrogate mediante accertamento esecutivo di cui all'articolo 1, comma 792 della legge n. 160 del 2019.

7. Il Comune, o il soggetto affidatario che decorso il termine ultimo per il pagamento procederà alla riscossione, concede, su richiesta del debitore che versi in una situazione di temporanea ed obiettiva difficoltà, la ripartizione del pagamento delle somme dovute secondo le condizioni e le modalità stabilite nel regolamento comunale per la riscossione coattiva.

Articolo 21- Pubblicità effettuata con veicoli in genere

1. La pubblicità effettuata all'esterno dei veicoli adibiti a uso pubblico o a uso privato è consentita nei limiti previsti dal Codice della Strada.
2. La pubblicità di cui al comma 1 è da considerarsi pubblicità annuale ad ogni effetto, a prescindere dal tempo d'uso ordinario del veicolo e dalle eventuali soste di questo per esigenze di servizio o di manutenzione.
3. Per i veicoli ad uso pubblico il canone è dovuto al Comune che ha rilasciato la licenza di esercizio; per i veicoli adibiti a servizi di linea interurbana il canone è dovuto nella misura della metà a ciascuno dei Comuni in cui ha inizio e fine la corsa; per i veicoli adibiti ad uso privato il canone è dovuto al Comune in cui il proprietario del veicolo ha la residenza anagrafica o la sede.
4. In ogni caso è obbligato in solido al pagamento il soggetto che utilizza il mezzo per diffondere il messaggio. Non sono soggette al canone le superfici inferiori a trecento centimetri quadrati.
5. Per la pubblicità effettuata per conto proprio su veicoli di proprietà dell'impresa o adibiti ai trasporti per suo conto, il canone è dovuto per anno solare al Comune ove ha sede l'impresa stessa o qualsiasi altra sua dipendenza, ovvero al Comune ove sono domiciliati i suoi agenti o mandatari che alla data del primo gennaio di ciascun anno, o a quella successiva di immatricolazione, hanno in dotazione detti veicoli. Per i veicoli circolanti con rimorchio la tariffa di cui al presente comma è raddoppiata.
6. Per i veicoli di cui al comma 5 non è dovuta l'imposta per l'indicazione del marchio, o della ragione sociale e dell'indirizzo dell'impresa, purché sia apposta non più di due volte e ciascuna iscrizione non sia di superficie superiore al mezzo metro quadrato.

Articolo 22- Mezzi pubblicitari vari

1. Per pubblicità varia si intende quella effettuata con locandine, striscioni, drappi, stendardi, pannelli, ombrelloni, bandiere, sagomati, espositori, cavalletti, bacheche, vetrofanie, lanterne oltre che schermi televisivi ed altre strutture riprodottrici messaggi scorrevoli o variabili, proiezioni luminose o cinematografiche o di diapositive su schermi o pareti riflettenti, segni orizzontali reclamistici, distribuzione di volantini o di altro materiale pubblicitario, fonica a mezzi di apparecchi amplificatori e simili, pubblicità con aeromobili mediante scritte o striscioni o lancio di manifestini, pubblicità con palloni frenati e simili. Può essere esposta presso gli esercizi commerciali o in luoghi diversi.
2. Per la pubblicità effettuata mediante distribuzione, anche con veicoli, di manifestini o di altro materiale pubblicitario, oppure mediante persone circolanti con cartelli o altri mezzi pubblicitari, è dovuto il canone per ciascuna persona impiegata nella distribuzione od effettuazione e per ogni giorno o frazione, indipendentemente dalla misura dei mezzi pubblicitari o dalla quantità di materiale distribuito, in base alla tariffa standard giornaliera.
3. Per la pubblicità effettuata a mezzo di apparecchi amplificatori e simili, il canone è dovuto per ciascun punto di pubblicità e per ciascun giorno e frazione.
4. Per la pubblicità effettuata mediante l'esposizione di locandine, calendari, volantini e distributori di dépliant all'interno di pubblici esercizi, negozi, studi professionali, banche e comunque ogni altro luogo che possa definirsi "aperto al pubblico", il titolare del locale dovrà accertarsi, prima di autorizzare l'esposizione, che sul materiale sia apposto il timbro del Servizio Pubbliche Affissioni e Pubblicità comprovante l'avvenuto assolvimento del canone dovuto. Quanto sopra tenendo in conto che se trattasi di materiale pubblicitario riferito all'attività esercitata nei locali

stessi vige l'esenzione.

5. In caso di accertamento di mezzi pubblicitari senza il prescritto timbro il titolare o responsabile del locale all'interno del quale risultano esposti i mezzi è solidamente tenuto al pagamento del canone e delle relative sanzioni.
6. Pre-insegna: scritta in caratteri alfanumerici, completata da freccia di orientamento, ed eventualmente da simboli e da marchi, realizzata su manufatto bifacciale e bidimensionale, utilizzabile su una sola o su entrambe le facce, supportato da un'ideale struttura di sostegno, finalizzata alla pubblicizzazione direzionale della sede dove si esercita una determinata attività ed installata in modo da facilitare il reperimento della sede stessa.

Articolo 23- Riduzioni

1. Il canone per la diffusione dei messaggi pubblicitari è ridotto alla metà:
 - a) per la pubblicità effettuata da comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non abbia scopo di lucro;
 - b) per la pubblicità relativa a manifestazioni politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose, da chiunque realizzate, con il patrocinio o la partecipazione degli enti pubblici territoriali;
 - c) per la pubblicità relativa a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza.

Articolo 24- Esenzioni

1. Sono esenti dal canone:
 - a) le insegne di esercizio di attività commerciali e di produzione di beni o servizi che contraddistinguono la sede ove si svolge l'attività cui si riferiscono, di superficie complessiva fino a 5 metri quadrati;
 - b) la pubblicità realizzata all'interno dei locali adibiti alla vendita di beni o alla prestazione di servizi quando si riferisca all'attività negli stessi esercitata, nonché i mezzi pubblicitari, ad eccezione delle insegne, esposti nelle vetrine e sulle porte di ingresso dei locali medesimi purché siano attinenti all'attività in essi esercitata e non superino, nel loro insieme, la superficie complessiva di mezzo metro quadrato per ciascuna vetrina o ingresso;
 - c) gli avvisi al pubblico esposti nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei locali o, in mancanza, nelle immediate adiacenze del punto di vendita, relativi all'attività svolta, nonché quelli riguardanti la localizzazione e l'utilizzazione dei servizi di pubblica utilità, che non superino la superficie di mezzo metro quadrato e quelli riguardanti la locazione o la compravendita degli immobili sui quali sono affissi, di superficie non superiore ad un quarto di metro quadrato;
 - d) la pubblicità comunque effettuata all'interno, sulle facciate esterne o sulle recinzioni dei locali di pubblico spettacolo qualora si riferisca alle rappresentazioni in programmazione;
 - e) la pubblicità, escluse le insegne, relativa ai giornali ed alle pubblicazioni periodiche, se esposta sulle sole facciate esterne delle edicole o nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei negozi ove sia effettuata la vendita;
 - f) la pubblicità esposta all'interno delle stazioni dei servizi di trasporto pubblico di ogni genere inerente all'attività esercitata dall'impresa di trasporto, nonché le tabelle esposte all'esterno delle stazioni stesse o lungo l'itinerario di viaggio, per la parte in cui contengano informazioni relative alle modalità di effettuazione del servizio;
 - g) la pubblicità comunque effettuata in via esclusiva dallo Stato e dagli enti pubblici territoriali;
 - h) le insegne, le targhe e simili apposte per l'individuazione delle sedi di comitati, associazioni,

fondazioni ed ogni altro ente che non persegua scopo di lucro;

- i) le insegne, le targhe e simili la cui esposizione sia obbligatoria per disposizione di legge o di regolamento sempre che le dimensioni del mezzo usato, qualora non espressamente stabilite, non superino il mezzo metro quadrato di superficie;
- j) le indicazioni del marchio, della ditta, della ragione sociale e dell'indirizzo apposti sui veicoli utilizzati per il trasporto, anche per conto terzi, di proprietà dell'impresa o adibiti al trasporto per suo conto;
- k) i messaggi pubblicitari, in qualunque modo realizzati dai soggetti di cui al comma 1 dell'articolo 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, rivolti all'interno degli impianti dagli stessi utilizzati per manifestazioni sportive dilettantistiche con capienza inferiore a tremila posti;
- l) con riferimento alla risoluzione del Ministero delle Finanze n. 3/2005/90 del 26.3.1991 i cartelli di cantiere relativi ad opere private non dovranno superare il limite di mezzo metro quadrato; quelli relativi ad opere pubbliche non dovranno superare i due metri quadrati; è ammessa deroga a tale disposizione quando le dimensioni del cartello di cantiere siano obbligatorie, ed espressamente indicate, in base a specifica legge o regolamento;
- m) le indicazioni relative al marchio apposto con dimensioni proporzionali alla dimensione delle gru mobili, delle gru a torre adoperate nei cantieri edili e delle macchine da cantiere, la cui superficie complessiva non ecceda i seguenti limiti:
 2. fino a 2 metri quadrati per le gru mobili, le gru a torre adoperate nei cantieri edili e le macchine da cantiere con sviluppo potenziale in altezza fino a 10 metri lineari;
 3. fino a 4 metri quadrati per le gru mobili, le gru a torre adoperate nei cantieri edili e le macchine da cantiere con sviluppo potenziale in altezza oltre i 10 e fino a 40 metri lineari;
 4. fino a 6 metri quadrati per le gru mobili, le gru a torre adoperate nei cantieri edili e le macchine da cantiere con sviluppo potenziale in altezza superiore a 40 metri lineari.

CAPO III - DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI -

Articolo 25- Tipologia degli impianti delle affissioni

1. È istituito su tutto il territorio comunale verso corrispettivo del relativo diritto, il servizio delle "Pubbliche Affissioni".
2. Per impianti di pubbliche affissioni si intendono tutti gli impianti di proprietà del Comune, collocati esclusivamente su aree pubbliche o immobili privati sui quali il Comune esercita il diritto di affissione.

Articolo 26- Servizio delle pubbliche affissioni

1. Il servizio delle pubbliche affissioni è inteso a garantire specificatamente l'affissione a cura del Comune, in appositi impianti a ciò destinati, di manifesti di qualunque materiale costituiti, contenenti comunicazioni aventi finalità istituzionali, sociali o comunque prive di rilevanza economica, ove previsto e nella misura stabilita nelle disposizioni regolamentari di messaggi diffusi nell'esercizio di attività economiche.
2. Il servizio consiste nell'affissione di fogli la cui misura standard è pari a cm 70X100 e relativi multipli. Il periodo minimo di esposizione è pari a 5 giorni

Articolo 27- Impianti privati per affissioni dirette

1. La Giunta comunale può concedere a privati, mediante svolgimento di specifica gara, la possibilità di collocare sul territorio comunale impianti pubblicitari per l'affissione diretta di manifesti e simili.
2. La concessione è disciplinata da un'apposita convenzione, nella quale dovranno essere precisati il numero e la ubicazione degli impianti da installare, la durata della concessione, il relativo canone annuo dovuto al Comune e tutte le altre condizioni necessarie per un corretto rapporto in ordine a spese, modalità e tempi di installazione, manutenzione, responsabilità per eventuali danni, rinnovo e revoca della concessione.

Articolo 28- Modalità delle pubbliche affissioni

1. Il servizio di pubbliche affissioni è effettuato sulla base di una richiesta presentata attraverso un modulo e con le modalità indicate dal Comune.
2. Le pubbliche affissioni sono effettuate secondo l'ordine di precedenza risultante dal ricevimento della commissione, e del pagamento del canone che è annotato in apposito registro in ordine cronologico. I manifesti devono essere consegnati non oltre il terzo giorno lavorativo precedente a quello previsto per l'affissione e vengono affissi dopo l'apposizione del timbro datario a cura del gestore. Qualora tale termine tassativo non venga rispettato, non potrà essere garantita la decorrenza dell'affissione dalla data prenotata e ciò non comporta alcun rimborso/risarcimento per i giorni di mancata affissione. La mancata consegna del materiale verrà equiparata alla rinuncia all'affissione con l'obbligo di corrispondere in ogni caso la metà del canone dovuto.
3. La durata dell'affissione decorre dal giorno in cui è stata eseguita al completo; nello stesso giorno, su richiesta del committente, il Comune mette a sua disposizione l'elenco delle posizioni utilizzate con l'indicazione dei quantitativi affissi.
4. Il ritardo nell'effettuazione delle affissioni causato dalle avverse condizioni atmosferiche si considera caso di forza maggiore. In ogni caso, qualora il ritardo sia superiore a dieci giorni dalla data richiesta, il Comune ne dà tempestiva comunicazione per iscritto al committente.
5. La mancanza di spazi disponibili viene comunicata al committente per iscritto entro dieci giorni dalla richiesta di affissione.
6. Nel caso di ritardo nell'effettuazione dell'affissione causato da avverse condizioni atmosferiche, o di mancanza di spazi disponibili, il committente può annullare la commissione senza alcun onere a suo carico, ed il Comune rimborsa le somme versate entro novanta giorni.
7. Il committente può richiedere una sola volta che la data di decorrenza dell'affissione già prenotata venga posticipata o anticipata. Tale richiesta potrà essere valutata solo se pervenuta al gestore entro 10 giorni lavorativi antecedenti il periodo di affissione prenotato e secondo la disponibilità degli spazi.
8. Il committente può annullare la richiesta di affissione prima che venga eseguita; in tal caso deve comunque corrispondere la metà del diritto dovuto.
9. Il Comune sostituisce gratuitamente i manifesti strappati o comunque deteriorati e, qualora non disponga di altri esemplari dei manifesti da sostituire, ne dà tempestiva comunicazione al richiedente mantenendo, nel frattempo, a sua disposizione i relativi spazi.
10. Per le affissioni richieste per il giorno in cui è stato consegnato il materiale da affiggere od entro i due giorni successivi, se trattasi di affissioni di contenuto commerciale, ovvero per le ore notturne dalle 20 alle 7 o nei giorni festivi, è dovuta la maggiorazione del 10 per cento del canone, con un minimo di € 26,00 per ciascuna commissione.
11. Nell'ufficio del servizio delle pubbliche affissioni sono esposti, per la pubblica consultazione, le tariffe del servizio, l'elenco degli spazi destinati alle pubbliche affissioni ed il registro cronologico delle commissioni.

Articolo 29- Diritto sulle pubbliche affissioni

1. Per l'effettuazione delle pubbliche affissioni è dovuto al Comune, in solido da chi richiede il servizio e da colui nell'interesse del quale il servizio stesso è richiesto, il canone di cui all'articolo 1, comma 827, della legge n. 160 del 2019, applicando le riduzioni e maggiorazioni, in funzione della durata, del numero e delle dimensioni, stabilite con la delibera di Giunta Comunale con la quale sono approvate le tariffe del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria disciplinato dal presente regolamento.

Articolo 30 – Materiale pubblicitario abusivo

1. Sono considerate abusive le affissioni eseguite fuori dei luoghi a ciò destinati ed approvati dal Comune. Sono altresì considerate abusive le affissioni per le quali siano state omesse le prescritte dichiarazioni ed i dovuti pagamenti.
2. Le affissioni abusive, fatta salva la facoltà di cui al comma successivo, sono eliminate o rimosse a cura dei responsabili che dovranno provvedere entro il termine previsto dall'ordine di rimozione; in caso di inadempienza, vi provvede il Comune con addebito ai responsabili stessi, previa contestazione delle relative infrazioni, delle spese sostenute per la rimozione o la cancellazione.
3. Il Comune, qualora non riscontri altre violazioni di leggi specifiche o di norme regolamentari volte a tutelare esigenze di pubblico interesse, può consentire che la pubblicità abusiva, a condizione che sia corrisposto un'indennità pari al canone maggiorato del 50 per cento, possa continuare a restare esposta per il tempo del periodo stabilito che ancora residua.
4. Nel caso di esposizione di materiale pubblicitario abusivo di cui al presente articolo, si applica una sanzione amministrativa pecuniaria di importo non inferiore all'ammontare dell'indennità di cui al comma precedente e non superiore al doppio della stessa.

Articolo 31- Riduzione del diritto

1. La tariffa del servizio delle pubbliche affissioni è ridotta alla metà:
 - a) per i manifesti riguardanti in via esclusiva lo Stato e gli enti pubblici territoriali e che non rientrano nei casi per i quali è prevista l'esenzione;
 - b) per i manifesti di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non abbia scopo di lucro;
 - c) per i manifesti relativi ad attività politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose, da chiunque realizzate, con il patrocinio ove richiesto, o la partecipazione degli enti pubblici territoriali;
 - d) per i manifesti relativi a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza;
 - e) per gli annunci mortuari.
2. Per l'applicazione delle agevolazioni di cui al punto 1b) e 1c) è necessario che il soggetto interessato dichiari rispettivamente la mancanza di fine di lucro e la concessione del patrocinio della manifestazione pubblicizzata.

Articolo 32- Esenzione dal diritto

1. Sono esenti dal diritto sulle pubbliche affissioni:
 - a) i manifesti e simili riguardanti le attività istituzionali del Comune da esso svolte in via esclusiva, esposti nell'ambito del proprio territorio;
 - b) i manifesti delle autorità militari relativi alle iscrizioni nelle liste di leva, alla chiamata ed ai richiami alle armi;
 - c) i manifesti dello Stato, delle regioni e delle province in materia di tributi;

- d) i manifesti relativi a adempimenti di legge in materia di referendum, elezioni politiche, per il parlamento europeo, regionali, amministrative;
- e) ogni altro manifesto la cui affissione sia obbligatoria per legge;
- f) i manifesti concernenti corsi scolastici e professionali gratuiti regolarmente autorizzati.

Articolo 33- Pagamento del diritto

1. Il pagamento del diritto sulle pubbliche affissioni deve essere effettuato contestualmente alla richiesta del servizio a favore del Comune o del concessionario.

Articolo 34- Norme di rinvio

1. Per tutto quanto non previsto nel presente Capo si applicano le disposizioni di cui al Capo II.

CAPO IV – OCCUPAZIONI DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE

Articolo 35– Disposizioni generali

1. Il presente Capo disciplina i criteri di applicazione del canone relativo all'occupazione, anche abusiva, delle aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune e degli spazi soprastanti o sottostanti il suolo pubblico con esclusione dei balconi, verande, bow-windows e simili infissi di carattere stabile, nonché le modalità per la richiesta, il rinnovo, il rilascio e la revoca delle concessioni e autorizzazioni per le occupazioni medesime. Sono disciplinate altresì la misura della tariffa, la classificazione in categorie delle strade, aree e spazi pubblici, le modalità ed i termini per il pagamento e la riscossione anche coattiva del canone, le agevolazioni, le esenzioni.
2. Nelle aree comunali si comprendono anche i tratti di strade statali o provinciali situati all'interno di centri abitati individuabili a norma dell'art. 2 c. 7 del C.d.S. di cui al D.Lgs. n. 285/1992 e le aree di proprietà privata gravate di un uso pubblico, costituito nei modi e nei termini di legge.

Articolo 36- Funzionario Responsabile

1. Al Funzionario Responsabile sono attribuite le funzioni ed i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale relative alla riscossione e rimborso del canone. Tali funzioni possono essere attribuite al Responsabile del Servizio Tributi.
2. In caso di affidamento della gestione del canone di cui al presente CAPO a terzi, responsabile della gestione medesima è l'affidatario.

Articolo 37- Tipologie di occupazioni

1. Le occupazioni sono permanenti o temporanee:
 - a) sono permanenti le occupazioni di carattere stabile, che prevedono l'utilizzazione continuativa, aventi durata uguale o superiore all'anno, che comportino o meno l'esistenza di manufatti o impianti;
 - b) sono temporanee le occupazioni, anche se continuative, di durata inferiore all'anno.
2. Qualsiasi occupazione di aree o spazi, anche se temporanea, è assoggettata ad apposita preventiva concessione o autorizzazione comunale rilasciata dall'Ufficio competente, su domanda dell'interessato.
3. Non sono soggette al rilascio di concessione le occupazioni temporanee di superficie inferiore a mq 1, qualora la durata dell'occupazione sia inferiore a 4 ore. È comunque sempre richiesta la presentazione di una comunicazione al protocollo comunale almeno 72 ore prima dell'occupazione prevista. La disposizione di cui sopra non esenta l'occupante a ottenere, nei casi

di interessamento della viabilità, il benessere preventivo da parte della Polizia Locale.

Articolo 38- Occupazioni abusive

1. Le occupazioni realizzate senza la concessione o autorizzazione comunale sono considerate abusive. Sono considerate altresì abusive le occupazioni:
 - a) difformi dalle disposizioni dell'atto di concessione o autorizzazione;
 - b) che si protraggono oltre il termine derivante dalla scadenza senza rinnovo o proroga della concessione o autorizzazione ovvero dalla revoca o dall'estinzione della concessione o autorizzazione medesima.
2. In tutti i casi di occupazione abusiva, la Polizia locale o, se nominato, l'agente accertatore di cui all'art. 1, comma 179, legge n. 296 del 2006, rileva la violazione, con apposito processo verbale di constatazione verbale. L'ente dispone la rimozione dei materiali e la rimessa in pristino del suolo, dello spazio e dei beni pubblici e assegna agli occupanti di fatto un congruo termine per provvedervi, trascorso il quale, si procede d'ufficio con conseguente addebito agli stessi delle spese relative.
3. Resta, comunque, a carico dell'occupante di fatto ogni responsabilità per qualsiasi danno o molestia contestati o arrecati a terzi per effetto dell'occupazione.
4. Ai fini dell'applicazione del canone maggiorato del 50 per cento, si considerano permanenti le occupazioni con impianti o manufatti di carattere stabile, mentre temporanee le occupazioni effettuate dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento, di cui al comma 2, fermo restando che alle occupazioni abusive non sono riconoscibili le agevolazioni ed esenzioni spettanti per le occupazioni regolarmente autorizzate.
5. Fermo restando quanto stabilito nei commi precedenti, nei casi in cui sia ammissibile la regolarizzazione dell'occupazione abusiva, l'occupante potrà presentare apposita domanda con l'impegno di corrispondere il canone a decorrere dal giorno successivo di rilevazione dell'occupazione in essere. Nel caso di occupazioni abusive già autorizzate in precedenza, la cui occupazione sia di fatto proseguita senza interruzioni, l'occupante, a seguito del rinnovo della concessione o della autorizzazione, dovrà corrispondere il canone a partire dal termine della precedente concessione o autorizzazione. Resta, comunque, a carico dell'occupante di fatto ogni responsabilità per qualsiasi danno o molestia arrecati a terzi per effetto dell'occupazione.

Articolo 39- Domanda di occupazione

1. Chiunque intende occupare nel territorio comunale spazi ed aree pubbliche, in via permanente o temporanea, deve preventivamente presentare all'Ufficio competente domanda volta ad ottenere il rilascio di un apposito atto di concessione o autorizzazione.
2. La domanda di concessione per occupazioni permanenti deve essere inoltrata 60 giorni prima dell'inizio della medesima.
3. La domanda di autorizzazione per occupazioni temporanee deve essere inoltrata 10 giorni prima dell'inizio della medesima. Tale termine è esteso a 15 giorni nel caso in cui l'occupazione comporti l'acquisizione di pareri preventivi da parte di altri uffici comunali, necessari per regolamentare la modifica della viabilità o per situazioni particolari.
4. L'amministrazione comunale ha la facoltà di accettare eventuali domande presentate con minore anticipo rispetto ai termini fissati dal comma 2 e 3, qualora vi sia la possibilità di espletare tutti gli adempimenti necessari in tempo utile.
5. La domanda di concessione o autorizzazione, redatta su carta legale, deve contenere:
 - a) nel caso di persona fisica o impresa individuale, le generalità, la residenza e il domicilio legale, il codice fiscale del richiedente nonché il numero di partita IVA, qualora lo stesso ne sia in possesso;

- b) nel caso di soggetto diverso da quelli di cui alla lettera a), la denominazione o ragione sociale, le generalità del legale rappresentante, la sede legale, il codice fiscale ed il numero di partita IVA;
 - c) l'ubicazione dello spazio pubblico che si richiede di occupare;
 - d) la dimensione dello spazio od area pubblica che si intende occupare, espressa in metri quadrati o metri lineari;
 - e) la durata dell'occupazione espressa in anni, mesi, giorni od ore. Qualora, per le occupazioni temporanee, la durata non sia espressa in ore, la stessa si considera giornaliera;
 - f) il tipo di attività che si intende svolgere, i mezzi con cui si intende occupare nonché la descrizione dell'opera o dell'impianto che si intende eventualmente eseguire.
6. In caso di più domande riguardanti l'occupazione della medesima area costituisce condizione di priorità la data di presentazione della domanda, salvo quanto disposto da altre norme.
7. È consentita l'occupazione prima del conseguimento del formale provvedimento concessorio soltanto per fronteggiare situazioni di emergenza o per provvedere alla esecuzione di lavori che non consentano alcun indugio. In tale caso, l'interessato, oltre a presentare la domanda di cui ai commi precedenti, deve dare immediata comunicazione dell'avvenuta occupazione al competente ufficio comunale, il quale provvede ad accertare la sussistenza o meno delle condizioni d'urgenza e, quindi, a rilasciare la concessione in via di sanatoria ovvero, in caso contrario, ad applicare le sanzioni prescritte con obbligo di immediata liberazione dell'area.

Articolo 40- Istruttoria della domanda, contenuto e rilascio dell'atto di concessione o autorizzazione

1. L'avvio del procedimento amministrativo per il rilascio dell'atto di concessione ha luogo con la presentazione della domanda diretta all'Amministrazione. La domanda va redatta in carta legale, fatta eccezione per quella avanzata dai soggetti esentati per Legge i quali dovranno debitamente attestare la norma che li esime, e deve contenere:
- a) i dati anagrafici del richiedente, il codice fiscale, eventuale partita I.V.A. e l'attività svolta;
 - b) l'individuazione specifica dell'area, della strada o degli spazi pubblici sottostanti o soprastanti la cui utilizzazione particolare è oggetto della richiesta;
 - c) l'entità (espressa in metri quadrati o lineari) e la durata dell'occupazione oggetto del provvedimento amministrativo;
 - d) l'uso particolare al quale si intende assoggettare l'area o lo spazio pubblico;
 - e) la descrizione particolareggiata nonché il progetto dell'opera da eseguire, se l'occupazione consiste nella costruzione e mantenimento sul suolo pubblico di un manufatto;
 - f) l'impegno del richiedente di sottostare a tutti gli obblighi e alle disposizioni contenute nel presente Regolamento nonché ad eventuali cauzioni che si ritenesse opportuno richiedere per la specifica occupazione;
 - g) copia fotostatica della ricevuta di pagamento dei diritti di segreteria.
2. La domanda deve essere corredata da schizzo planimetrico e dai documenti relativi alla particolare tipologia di occupazione (nel caso di occupazione con manufatti deve essere presentato il progetto degli stessi a firma di tecnico abilitato).
3. Le dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà sono ammesse nei casi previsti dall'art. 4 della Legge 4 gennaio 1968 n. 15 e s.m.i.
4. Qualora la richiesta rappresenti una reiterazione pura e semplice - per la stessa durata, e modalità tecniche - di un'autorizzazione permanente rilasciata precedentemente, e ciò sia evidenziato da una autocertificazione rilasciata dal richiedente, l'Amministrazione, sempre che non si siano verificate variazioni nella disciplina di utilizzo del suolo pubblico e non ostino ragioni di pubblico

interesse, rinnova la concessione senza la necessità di presentazione di ulteriori documenti.

5. Il procedimento deve concludersi entro i seguenti termini, decorrenti dalla data di presentazione della domanda al responsabile del procedimento amministrativo:
 - a) entro 8 giorni per le domande relative a concessioni temporanee senza modifica della viabilità;
 - b) entro 12 giorni per le domande relative a concessioni temporanee con modifica della viabilità;
 - c) entro 30 giorni per le domande relative a rinnovi di concessioni permanenti;
 - d) entro 45 giorni per le domande relative a nuove concessioni permanenti;
6. Il termine iniziale di riferimento del procedimento è costituito dalla data di registrazione della istanza al protocollo comunale.
7. In ogni caso, l'eventuale rilascio del provvedimento amministrativo, salvo i casi di occupazioni urgenti, deve precedere l'occupazione materiale del suolo pubblico o del relativo spazio sottostante o soprastante.
8. Il responsabile del procedimento, ricevuta la domanda, provvede ad un esame preliminare di tutti gli elementi sui quali la stessa si fonda e ad un controllo della documentazione allegata.
9. Ove la domanda risulti incompleta negli elementi di riferimento dell'occupazione richiesta o in quelli relativi al richiedente, ovvero carente nella documentazione il responsabile del procedimento, entro il termine di 5 giorni dal ricevimento della domanda per le occupazioni temporanee ed entro il termine di 10 giorni dal ricevimento della domanda per le concessioni permanenti, formula all'interessato apposita richiesta di integrazione, da farsi a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento oppure mediante qualsiasi mezzo idoneo a documentare la richiesta di integrazione.
10. La richiesta di integrazione o di regolarizzazione della domanda sospende il periodo entro il quale deve concludersi il procedimento amministrativo a partire dalla data di registrazione della stessa al protocollo comunale.
11. Verificata quindi la completezza e la regolarità della domanda, il responsabile del procedimento provvede ad inoltrarla immediatamente agli Uffici competenti dell'amministrazione ove, per la particolarità dell'occupazione, si renda necessaria l'acquisizione di specifici pareri tecnici.
12. Detti pareri devono essere espressi e comunicati al responsabile nel termine di 10 giorni dalla data di ricezione della relativa richiesta.
13. Il responsabile, terminata l'istruttoria, conclude il procedimento amministrativo sottoponendolo alla firma del Dirigente. L'atto così definito viene rimesso all'ufficio competente per gli adempimenti in merito al calcolo del canone, alla predisposizione dei bollettini di pagamento – ove il canone sia dovuto - ed alla consegna delle concessioni/autorizzazioni ai titolari.
14. Il procedimento amministrativo non si conclude necessariamente con il rilascio del provvedimento di concessione, potendo l'Amministrazione ravvisare nell'occupazione richiesta motivi o situazioni in contrasto con gli interessi della collettività. Nell'ipotesi di emissione di provvedimento di diniego compete al responsabile del procedimento, una volta esperita la procedura di cui all'art. 110 bis della L. 241/90, provvedere alla relativa comunicazione per mezzo di raccomandata o altro mezzo idoneo a documentare la comunicazione.
15. Il provvedimento di concessione è consegnato al titolare da parte del Responsabile del Servizio previo versamento da parte del richiedente dei seguenti oneri: marca da bollo, spese di sopralluogo se dovute, cauzione o fidejussione per potenziale danneggiamento del suolo pubblico stabilita di volta in volta dall'Ufficio Tecnico (restituita entro il termine di 30 giorni dalla data di verifica, da parte dello stesso ufficio, della regolare esecuzione dell'occupazione e dell'inesistenza di danni) spese di registrazione (qualora la concessione comporti la stipula di un contratto soggetto a registrazione).
16. Nel caso di concessioni permanenti che prevedano l'installazione ed il mantenimento di manufatti soprasuolo, l'Amministrazione può regolare i rapporti discendenti dalla concessione mediante

apposito contratto. In tal caso la concessione all'occupazione del suolo pubblico, è preceduta da deliberazione della Giunta comunale che stabilisce la durata della concessione, approva l'entità della superficie concessa, nonché decide eventuali prescrizioni da riportare nel contratto.

17. Il rilascio del provvedimento amministrativo deve precedere l'occupazione materiale.
18. La concessione è personale ed è quindi rilasciata a titolo strettamente soggettivo.
19. Il provvedimento di concessione deve contenere, oltre alla specifica indicazione del destinatario o dei destinatari utilizzatori del suolo o dello spazio pubblico:
 - a) la misura esatta in metri quadrati del suolo occupato;
 - b) spese di sopralluogo se dovute;
 - c) cauzione se dovuta;
 - d) spese di registrazione per contratto soggetto a registrazione.

Articolo 41- Obblighi del concessionario

1. Il concessionario è tenuto ad osservare tutte le disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di occupazione ed utilizzo di spazi ed aree pubbliche, nonché quelle specificate nell'atto di concessione e/o autorizzazione ed in particolare ha l'obbligo di:
 - a) munirsi dell'atto di concessione o autorizzazione prima dell'inizio dell'occupazione;
 - b) eseguire a propria cura e spese tutti i lavori occorrenti per la rimozione delle opere installate e per rimettere il suolo, lo spazio o i beni pubblici in pristino, al termine della concessione o autorizzazione di occupazione, qualora la stessa non sia stata rinnovata o prorogata. In mancanza vi provvede il Comune con addebito delle spese;
 - c) esibire su richiesta degli addetti alla vigilanza l'atto che legittima l'occupazione;
 - d) divieto di subconcessione o di trasferimento a terzi della concessione;
 - e) versamento del canone alle scadenze previste.
2. Nel caso di cessione d'azienda il subentrante potrà occupare il suolo pubblico concesso al cedente, previa presentazione della domanda di voltura della concessione previo pagamento dell'eventuale canone non versato dal precedente titolare della concessione.

Articolo 42- Durata dell'occupazione

1. Le concessioni permanenti sono rilasciate di norma per la durata massima di anni 10, salvo quanto disposto da specifiche normative o altri regolamenti comunali, senza pregiudizio di terzi e con facoltà, da parte del Comune, di imporre nuove condizioni.

Articolo 43- Titolarità della concessione o autorizzazione

1. La concessione o autorizzazione è rilasciata a titolo strettamente personale, per cui non è consentita la subconcessione, ad eccezione di quanto previsto all'articolo 39, comma 2.
2. Chi intende succedere, a qualunque titolo, al concessionario, deve farne preventiva richiesta al Comune, il quale, in caso di accoglimento, emette un nuovo atto di concessione, con conseguente pagamento del canone relativo alla nuova concessione e dell'eventuale canone non versato dal precedente concessionario, in ogni caso con esclusione di restituzione o conguaglio del canone prima versato.

Articolo 44- Decadenza ed estinzione della concessione o autorizzazione

1. Sono causa di decadenza della concessione o autorizzazione:
 - a) il mancato versamento del canone di concessione stabilito e di eventuali ulteriori diritti dovuti, nei termini previsti;

- b) l'uso improprio o diverso da quello previsto nell'atto di concessione del suolo o spazio pubblico o del bene pubblico concesso;
 - c) la violazione alla norma di cui all'articolo 39, comma 1, lettera d), relativa al divieto di subconcessione.
2. La decadenza di cui al comma 1 non comporta restituzione, nemmeno parziale, del canone versato, né esonera da quello ancora dovuto relativamente al periodo di effettiva occupazione.
 3. Sono causa di estinzione della concessione o autorizzazione:
 - a) la morte o la sopravvenuta incapacità giuridica del concessionario;
 - b) la sentenza dichiarativa di fallimento o di liquidazione coatta amministrativa del concessionario;
 - c) la rinuncia del concessionario da comunicare entro i cinque giorni precedenti la data della rinuncia stessa.

Articolo 45- Modifica, sospensione o revoca della concessione o autorizzazione

1. Il competente ufficio comunale può, in qualsiasi momento, per ragioni di interesse pubblico sopravvenute, modificare, sospendere o revocare, con atto motivato, il provvedimento di concessione o autorizzazione rilasciato.
2. La modifica, la sospensione e la revoca del provvedimento di concessione o autorizzazione disposte dal Comune danno diritto al rimborso proporzionale del canone di concessione corrisposto.

Articolo 46- Rinnovo, proroga, modifica e disdetta anticipata della concessione o autorizzazione

1. I provvedimenti di concessione permanente sono rinnovabili alla scadenza. Le concessioni temporanee possono essere prorogate.
2. Per le occupazioni permanenti il concessionario deve inoltrare domanda di rinnovo almeno trenta giorni prima della scadenza della concessione in atto, indicando la durata del rinnovo e gli estremi della concessione da rinnovare
3. Per le occupazioni temporanee il concessionario deve presentare, cinque giorni prima della scadenza, domanda di proroga al Comune indicando la durata per la quale viene richiesta la proroga. Per le sole occupazioni temporanee di breve durata è ammessa la presentazione della richiesta di proroga con un preavviso minimo di 48 ore.
4. La disdetta anticipata deve essere comunicata per atto scritto, seguendo le stesse modalità previste per la presentazione delle istanze di occupazione e le seguenti scadenze:
 - a) per la concessione permanente la comunicazione deve pervenire entro 30 giorni dalla data della prevista cessazione dell'occupazione;
 - b) per la concessione temporanea la comunicazione deve pervenire almeno tre giorni prima della prevista scadenza dell'occupazione.
5. Qualora a causa di eventi atmosferici avversi o per gravi impedimenti non prevedibili, non sia possibile procedere con l'occupazione autorizzata, il titolare della concessione dovrà inviare tempestivamente entro l'inizio dell'occupazione stessa una comunicazione a mezzo pec o al protocollo dell'Ente indicando le nuove date dell'occupazione.

Articolo 47- Dichiarazioni per particolari fattispecie

1. Per le occupazioni relative ai servizi di rete la cui modalità di determinazione del canone è riportata al successivo art. 50 è stabilita la presentazione di una apposita dichiarazione in luogo dell'istanza di concessione o autorizzazione, così come previsto dalla lettera "e" del comma 821 dell'articolo 1 della Legge 160/2019.

2. La dichiarazione di cui al comma 1 è annuale, da presentarsi entro il 31 marzo, ed è relativa al numero di utenze attive al 31 dicembre dell'anno precedente del soggetto titolare della concessione e di tutti gli altri soggetti che utilizzano la medesima rete.

Articolo 48- Criteri per la determinazione della tariffa del canone

1. La tariffa standard annua e la tariffa standard giornaliera in base alla quale si applica il canone sono quelle indicate nell'articolo 1, commi 826 e 827, della legge n. 160 del 2019.
2. La graduazione della tariffa standard è effettuata sulla scorta degli elementi di seguito indicati:
 - a) classificazione delle strade;
 - b) entità dell'occupazione espressa in metri quadrati o in metri lineari con arrotondamento delle frazioni all'unità superiore;
 - c) tipologia e finalità delle occupazioni;
 - d) durata dell'occupazione;
 - e) valore economico dell'area in relazione al sacrificio imposto alla collettività per la sottrazione all'uso pubblico ed ai costi sostenuti dal Comune per la salvaguardia dell'area stessa;
 - f) valore economico dell'area in relazione all'attività svolta dal titolare della concessione o autorizzazione ed alle modalità di occupazione.
3. I coefficienti riferiti al sacrificio imposto alla collettività, di cui alla precedente lettera e), i coefficienti riferiti al beneficio economico di cui alla precedente lettera f) e le tariffe relative ad ogni singola tipologia di occupazione sono approvati dalla Giunta Comunale entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione; in caso di mancata approvazione entro il suddetto termine si intendono prorogati di anno in anno.
4. Gli importi sono rivalutati annualmente in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente per le occupazioni permanenti con cavi e condutture, da chiunque effettuata per la fornitura di servizi di pubblica utilità.

Articolo 49- Classificazione delle strade

1. Ai fini dell'applicazione del canone, sia per le occupazioni di suolo che per gli spazi soprastanti e sottostanti, le strade del Comune sono classificate in *tre categorie*, come indicato nell'ALLEGATO A, in base alla loro importanza, derivante dagli elementi di centralità, intensità abitativa, presenze commerciali, densità di traffico pedonale e veicolare. Le zone e le vie del territorio sono più dettagliatamente descritte nell'ALLEGATO B: elenco delle vie appartenenti a ogni zona.
2. Alle strade appartenenti alla 1^a categoria viene applicata la tariffa più elevata. La tariffa per le strade di 2^a categoria è ridotta in misura del 25 per cento rispetto alla 1^a categoria. La tariffa per le strade di 3^a categoria è ridotta in misura del 50 per cento rispetto alla 1^a categoria.
3. Nel caso in cui l'occupazione ricada su strade classificate in differenti zone, ai fini dell'applicazione del canone si fa riferimento alla tariffa corrispondente alla zona di categoria più elevata.

Articolo 50- Criteri di commisurazione del canone rispetto alla durata delle occupazioni

1. Le occupazioni permanenti sono assoggettate al canone annuo, indipendentemente dalla data di inizio delle stesse.
2. Le occupazioni temporanee sono assoggettate al canone nella misura prevista per le singole

tipologie specificate nella delibera di approvazione delle tariffe, le frazioni di giorno sono computate per intero.

Articolo 51- Modalità di applicazione del canone

1. Il canone è commisurato all'occupazione espressa in metri quadrati o metri lineari, con arrotondamento delle frazioni al metro quadrato o lineare superiore.
2. Il canone può essere maggiorato di eventuali effettivi e comprovati oneri di manutenzione in concreto derivanti dall'occupazione del suolo e del sottosuolo, che non siano, a qualsiasi titolo, già posti a carico dei soggetti che effettuano le occupazioni.
3. Per le occupazioni realizzate con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante, le superfici sono calcolate in ragione del 50 per cento sino a 100 mq, del 25 per cento per la parte eccedente i 100 mq e fino a 1.000 mq, del 10 per cento per la parte eccedente i 1.000 mq, a condizione che l'occupazione sia stata regolarmente autorizzata.
4. Per le occupazioni del sottosuolo la tariffa ordinaria annua è ridotta a un quarto. Per le occupazioni del sottosuolo con serbatoi la tariffa standard va applicata fino a una capacità dei serbatoi non superiore a tremila litri; per i serbatoi di maggiore capacità, la tariffa standard è aumentata di un quarto per ogni mille litri o frazione di mille litri. È ammessa la tolleranza del 5 per cento sulla misura della capacità.
5. Non è assoggettabile al canone l'occupazione inferiore al metro quadrato o lineare.
6. Per le occupazioni soprastanti il suolo pubblico la superficie assoggettabile al canone è quella corrispondente all'area della proiezione verticale dell'oggetto sul suolo medesimo.
7. Ai fini della commisurazione dell'occupazione, si considerano anche gli spazi o tratti intermedi che, sebbene materialmente non occupati, servono all'uso diretto dell'area occupata, e comunque non possono essere concessi contemporaneamente ad altri per effetto dell'area concessa.
8. Per le occupazioni permanenti del territorio comunale, con cavi e condutture, da chiunque effettuata per la fornitura di servizi di pubblica utilità, quali la distribuzione ed erogazione di energia elettrica, gas, acqua, calore, servizi di telecomunicazione e radiotelevisivi e di altri servizi a rete, il canone è dovuto dal soggetto titolare dell'atto di concessione all'occupazione sulla base delle utenze complessive del soggetto stesso e di tutti gli altri soggetti che utilizzano le reti moltiplicata per la tariffa forfetaria di euro 1,50. In ogni caso l'ammontare del canone dovuto al Comune non può essere inferiore a *euro 800*. Il canone è comprensivo degli allacciamenti alle reti effettuati dagli utenti e di tutte le occupazioni di suolo pubblico con impianti direttamente funzionali all'erogazione del servizio a rete. Il soggetto tenuto al pagamento del canone ha diritto di rivalsa nei confronti degli altri utilizzatori delle reti in proporzione alle relative utenze. Il numero complessivo delle utenze è quello risultante al 31 dicembre dell'anno precedente.
9. Il canone è versato in un'unica soluzione contestualmente al rilascio della concessione (eventualmente conguagliato nell'anno successivo con l'importo dovuto per l'effettivo numero complessivo delle utenze) poi entro il 30 aprile di ciascun anno.

Articolo 52- Passi carrabili

1. La superficie dei passi carrabili si determina moltiplicando la larghezza del passo, misurata sulla fronte dell'edificio o del terreno al quale si dà l'accesso, per la profondità di un metro lineare convenzionale.
2. Per i passi carrabili è prevista l'esenzione.

Articolo 53- Occupazione con impianti di telefonia mobile e tecnologie di telecomunicazione

1. Ogni occupazione effettuata con impianti di telefonia mobile e nuove tecnologie è soggetta a previa concessione rilasciata dal competente ufficio comunale.
2. Ai fini del comma 1 l'istanza di concessione di suolo pubblico è presentata da operatore iscritto nell'elenco ministeriale di cui all'articolo 25 del decreto legislativo n. 259 del 2003 e può avere per oggetto:
 - a) l'installazione dell'infrastruttura con posizionamento di un unico apparato - occupazione "singola" con unico gestore di servizi di telecomunicazioni - oppure il mantenimento di infrastruttura già esistente;
 - b) l'installazione dell'infrastruttura con posizionamento di più apparati, con modalità co-siting e/o sharing (occupazione "multipla") oppure il mantenimento di infrastruttura già esistente, garantendo parità di trattamento fra gli operatori di servizi di telecomunicazioni.
3. La concessione di cui ai commi precedenti è soggetta alle seguenti condizioni:
 - a) durata minima 6 anni;
 - b) in caso di applicazione del diritto di recesso, l'impianto deve essere smontato nei tempi tecnici necessari e comunque entro 90 giorni dalla data di recesso, con riconsegna dell'area all'Amministrazione comunale debitamente ripristinata;
4. Il canone relativo alle concessioni oggetto del presente articolo è pari:
 - a) per le occupazioni di cui al precedente comma 2, lett. a), alla tariffa prevista per la zona di riferimento aumentata del 1000 per cento;
 - b) per le occupazioni di cui al precedente comma 2, lett. b), alla tariffa determinata secondo la precedente lettera a) aumentata del 50 per cento per ciascun apparato installato oltre al primo in modalità co-siting e/o sharing;
 - c) per le occupazioni rilasciate su edifici, il canone calcolato ai sensi delle lettere a) e b) è aumentato del 50 per cento.
5. Per l'installazione temporanea degli impianti di cui al comma 1 legata ad oggettive e verificate esigenze transitorie di copertura si rilascia una concessione temporanea per una durata massima di 90 giorni. Il relativo canone viene quantificato aumentando del 1000 per cento il canone giornaliero, senza applicazione di eventuali riduzioni o agevolazioni previste dal presente regolamento per le occupazioni temporanee.
6. Sono in ogni caso fatte salve tutte le norme, i regolamenti e le prescrizioni di carattere ambientale, paesaggistico e di tutela della salute.

Articolo 54- Soggetto passivo

1. Il canone è dovuto dal titolare della concessione o autorizzazione o, in mancanza di questo, dall'occupante di fatto.
2. Nel caso di una pluralità di occupanti di fatto, gli stessi sono tenuti in solido al pagamento del canone.

Articolo 55- Agevolazioni e Riduzioni

1. Le tariffe del canone sono ridotte:
 - a) La superficie delle occupazioni sia permanenti che temporanee eccedenti i mq. 1000 è calcolata in ragione del 10%.
 - b) Per le superfici occupate per lo spettacolo viaggiante, i primi 100 metri quadrati sono conteggiati al 50%, i successivi metri quadrati fino a 1.000 sono conteggiati al 25% e gli ulteriori metri quadrati eccedenti i 1.000 sono conteggiati al 10%.
 - c) Le agevolazioni di cui ai punti a), b) sono concesse a condizione che l'occupazione sia stata

regolarmente autorizzata.

- d) Riduzione del 50% per occupazioni realizzate da pubblici esercizi per la somministrazione di cibi e bevande o per l'allestimento di banchi per la vendita dei prodotti oggetto della propria attività, durante le manifestazioni cittadine.
- e) Per le occupazioni temporanee relative ad attività edilizie effettuate da privati sono previste le seguenti riduzioni, a condizione che non beneficino di agevolazioni fiscali con percentuale superiore al 65%:
 - Occupazioni di durata superiori ai 15 giorni è applicata una riduzione del 25%;
 - Occupazioni di durata superiore ai 30 giorni è applicata una riduzione del 50%.

Articolo 56- Esenzioni

1. Sono esenti dal canone ma devono essere autorizzate nei modi previsti dalle norme e regolamenti vigenti:
 - a) le occupazioni effettuate dallo Stato, dalle regioni, province, città metropolitane, comuni e loro consorzi, da enti religiosi per l'esercizio di culti ammessi nello Stato, da enti pubblici di cui all'articolo 73, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, per finalità specifiche di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica;
 - b) le occupazioni con le tabelle indicative delle stazioni e fermate e degli orari dei servizi pubblici di trasporto, nonché i mezzi la cui esposizione sia obbligatoria per norma di legge o regolamento, purché di superficie non superiore ad un metro quadrato;
 - c) le occupazioni occasionali di durata non superiore a quella che è stabilita nei regolamenti di polizia locale;
 - d) le occupazioni con impianti adibiti ai servizi pubblici nei casi in cui ne sia prevista, all'atto della concessione o successivamente, la devoluzione gratuita al comune al termine della concessione medesima;
 - e) le occupazioni di aree cimiteriali;
 - f) le occupazioni con condutture idriche utilizzate per l'attività agricola;
 - g) i passi carrabili, le rampe e simili destinati a soggetti portatori di handicap;
 - h) le occupazioni relative alla messa in sicurezza e al ripristino di edifici ed aree dissestati a seguito di calamità naturali, limitatamente al periodo necessario per la ricostruzione o il ripristino dell'agibilità. L'esenzione opera limitatamente ai primi tre anni dalla data di accantieramento;
 - i) le occupazioni realizzate per iniziative culturali e sportive patrocinate dal Comune, anche se congiuntamente ad altri Enti;
 - j) le occupazioni che non si protraggono per più di 4 ore (tale esenzione non è applicabile all'attività di trasloco e per qualsiasi attività protratta su più giorni);
 - k) passi carrabili;
 - l) vasche biologiche;
 - m) tende fisse o retrattili aggettanti direttamente sul suolo pubblico o privato gravato da servitù di pubblico passaggio;
 - n) le occupazioni realizzate con festoni, addobbi e luminarie in occasione di festività o ricorrenze civili e religiose;
 - o) le occupazioni realizzate con complementi d'arredo come piante ornamentali, vasi, fioriere, zerbini, lanterne, lampade, poste all'esterno degli esercizi pubblici e commerciali, purché non intralcino la circolazione e non vengano anche adoperati per delimitare le aree soggette a canone;

- p) le occupazioni con rastrelliere per parcheggio gratuito al servizio del cittadino;
- q) le occupazioni effettuate con pensiline e fermate relative al trasporto pubblico, qualora non contengano pubblicità;
- r) le occupazioni con innesti ed allacciamenti ad impianti di erogazione di pubblici servizi;
- s) a norma dell'art. 57, comma 9, del D.L. 16 luglio 2020, n. 76 e s.m.i., il canone non è dovuto per i soli stalli abbinati alla ricarica di veicoli elettrici che rimarranno nella disponibilità del pubblico, nel caso in cui gli stessi erogino energia di provenienza certificata da energia rinnovabile;
- t) le occupazioni permanenti, realizzate con autovetture adibite a trasporto pubblico in aree a ciò destinate dal Comune;
- u) le occupazioni con apparecchi automatici e simili;
- v) le occupazioni di aree cimiteriali, ad esclusione di quelle utilizzate per lo svolgimento di attività commerciali;
- w) le attrezzature necessarie per l'effettuazione del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani e per l'organizzazione della raccolta differenziata dei rifiuti qualora il servizio venga svolto da azienda su concessione del Comune;
- x) le occupazioni permanenti e temporanee di soprasuolo effettuate con balconi, bow-windows o simili infissi di carattere stabile;
- y) le occupazioni per la vendita di prodotti il cui utile venga interamente destinato a scopi benefici;
- z) Le occupazioni con dissuasori, specchi parabolici e similari, interventi per il miglioramento della viabilità regolarmente autorizzati, posti a cura di soggetti privati.

Articolo 57- Versamento del canone per le occupazioni permanenti

1. Il canone per le occupazioni permanenti va corrisposto annualmente.
2. Il versamento relativo alla prima annualità va eseguito in un'unica soluzione prima del ritiro della concessione esibendo copia della ricevuta di pagamento al rilascio della concessione.
3. Per le annualità successive a quella del rilascio della concessione il versamento del canone va effettuato entro il 30 aprile di ciascun anno. Per le concessioni rilasciate in corso d'anno ed aventi durata superiore all'anno il canone sarà quantificato fino al 31 dicembre dell'anno stesso, al fine di unificare tutte le scadenze dei versamenti al 30 aprile.
4. Il versamento del canone deve essere effettuato con le modalità stabilite dal Comune;
5. Il canone deve essere corrisposto in un'unica soluzione. È ammessa la possibilità del versamento in *due rate uguali* qualora l'importo del canone annuo sia *superiore ad € 250,00* con scadenza entro il *30 aprile e 30 settembre*.
6. Con deliberazione della Giunta comunale i termini ordinari di versamento del canone per le occupazioni permanenti possono essere differiti o sospesi per i soggetti passivi interessati da gravi calamità naturali, epidemie, pandemie e altri eventi di natura straordinaria ed eccezionale. Con la medesima deliberazione possono essere sospese le rate relative ai provvedimenti di rateazione.

Articolo 58- Versamento del canone per le occupazioni temporanee

1. Per le occupazioni temporanee il canone deve essere prima del ritiro della concessione esibendo copia della ricevuta di pagamento.
2. Il canone deve essere corrisposto in un'unica soluzione. È ammessa la possibilità del versamento in *due rate*, qualora l'importo del canone sia *superiore ad € 250,00*.
3. In ogni caso il versamento del canone deve essere effettuato entro l'ultimo giorno di occupazione.
4. Con deliberazione della Giunta comunale i termini ordinari di versamento del canone per le

occupazioni temporanee possono essere differiti o sospesi per i soggetti passivi interessati da gravi calamità naturali, epidemie, pandemie e altri eventi di natura straordinaria ed eccezionale. Con la medesima deliberazione possono essere sospese le rate relative ai provvedimenti di rateazione.

Articolo 59- Accertamento e riscossione coattiva

1. L'accertamento e la riscossione coattiva delle somme dovute e non pagate alle scadenze fissate nel presente Capo sono effettuati con la procedura di cui all'articolo 1, comma 792 della legge n. 160 del 2019 e sulla base del Regolamento comunale per la riscossione coattiva delle entrate comunali.
2. Con le stesse modalità di cui al comma 1 sono recuperate le spese sostenute dal Comune per la rimozione dei materiali e manufatti e per la rimessa in pristino del suolo in caso di occupazioni ed installazioni abusive.

Articolo 60- Rimborsi

1. L'occupante può richiedere il rimborso delle somme versate e non dovute a titoli di canone, entro il termine di cinque anni dal giorno del pagamento.
2. Il procedimento di rimborso deve concludersi entro 180 giorni, dalla richiesta.
3. Sulle somme dovute all'occupante spettano gli interessi al tasso legale.

Articolo 61- Sanzioni

1. Nel caso di omesso, parziale o tardivo versamento il Funzionario responsabile notifica al concessionario apposito avviso di accertamento esecutivo. Sulle somme omesse, parzialmente o tardivamente versate si applica la sanzione del 30% del canone omesso, parzialmente o tardivamente versato, oltre agli interessi al tasso legale;
2. Per le occupazioni abusive si applica un'indennità pari al canone maggiorato fino al 50 per cento.
3. Per le occupazioni abusive ovvero per le occupazioni difformi dalle prescrizioni contenute nell'atto di concessione o autorizzazione, si applica la sanzione amministrativa con un minimo del 100 per cento ed un massimo del 200 per cento dell'ammontare del canone dovuto o dell'indennità di cui al comma 2, fermo restando l'applicazione degli articoli 20, commi 4 e 5, e 23 del codice della strada, di cui al decreto legislativo n. 285 del 1992.
4. Il trasgressore può avvalersi della facoltà di pagamento in misura ridotta ai sensi dell'art. 16 della legge 24 novembre 1981 n° 689.
5. Nel caso di installazioni abusive di manufatti, il Comune può procedere alla immediata rimozione d'ufficio delle stesse, avviando contestualmente le procedure per l'applicazione delle sanzioni amministrative. Le spese per la rimozione sono a carico del contravventore e sono recuperate con il procedimento di riscossione coattiva previsto nell'articolo 59 del presente Regolamento.
6. Le sanzioni di cui ai commi precedenti, fatta eccezione per quelle relative alla violazione del Codice della Strada, sono irrogate mediante accertamento esecutivo di cui all'articolo 1, comma 792 della legge n. 160 del 2019.
7. Il Comune, o il soggetto affidatario che decorso il termine ultimo per il pagamento procederà alla riscossione, concede, su richiesta del debitore che versi in una situazione di temporanea ed obiettiva difficoltà, la ripartizione del pagamento delle somme dovute secondo le condizioni e le modalità stabilite nel regolamento comunale per la riscossione coattiva.

Articolo 62- Attività di recupero

1. Nell'attività di recupero non si dà luogo ad emissione di avviso quando l'importo dello stesso per canone, sanzioni e interessi non supera € 12,00.

CAPO V – CANONE MERCATALE

Articolo 63– Disposizioni generali

1. Il presente Capo disciplina i criteri di applicazione del canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate. Ai fini dell'applicazione del canone, si comprendono nelle aree comunali anche i tratti di strada situati all'interno di centri abitati con popolazione superiore a 10.000 abitanti, di cui all'articolo 2, comma 7, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

Articolo 64- Funzionario Responsabile

1. Al Funzionario Responsabile sono attribuite le funzioni ed i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale relative alla riscossione e rimborso del canone. Tali funzioni possono essere attribuite al Responsabile del Servizio Tributi.
2. In caso di affidamento della gestione del canone di cui al presente Capo a terzi, responsabile della gestione medesima è l'affidatario.

Articolo 65- Domanda di occupazione

1. Le procedure di autorizzazione sono disciplinate dal suddetto Capo IV e dal Regolamento delle aree mercatali e dal quadro normativo vigente in materia.
2. La scadenza delle autorizzazioni e le concessioni per i posteggi del mercato, i criteri e le modalità di assegnazione sono disciplinati dal Regolamento delle aree mercatali e dal quadro normativo vigente in materia.

Articolo 66- Criteri per la determinazione della tariffa del canone

1. La tariffa standard annua e la tariffa standard giornaliera in base alla quale si applica il canone sono quelle indicate nell'articolo 1, commi 841 e 842 della legge n. 160 del 2019.
2. La graduazione della tariffa standard è effettuata sulla scorta degli elementi di seguito indicati.
 - a) classificazione delle strade;
 - b) entità dell'occupazione espressa in metri quadrati;
 - c) durata dell'occupazione;
 - d) valore economico dell'area in relazione al sacrificio imposto alla collettività per la sottrazione all'uso pubblico ed ai costi sostenuti dal Comune per la salvaguardia dell'area stessa;
 - e) valore economico dell'area in relazione all'attività svolta dal titolare della concessione o autorizzazione ed alle modalità di occupazione.
3. I coefficienti riferiti al sacrificio imposto alla collettività, di cui alla precedente lettera d), i coefficienti riferiti al beneficio economico di cui alla precedente lettera e) e le tariffe relative ad ogni singola tipologia di occupazione sono approvati dalla Giunta Comunale entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione; in caso di mancata approvazione entro il suddetto termine le tariffe si intendono prorogate di anno in anno.
4. L'applicazione dei coefficienti di correzione non può determinare aumenti superiori al 25% della

tariffa base.

5. Il canone è commisurato all'occupazione espressa in metri quadrati, con arrotondamento delle frazioni al metro quadrato superiore.

Articolo 67- Classificazione delle strade

1. Ai fini dell'applicazione del canone di cui al presente Capo, le strade del Comune sono in un'unica categoria.

Articolo 68- Criteri di commisurazione del canone rispetto alla durata delle occupazioni

1. Le occupazioni permanenti sono assoggettate al canone annuo, indipendentemente dalla data di inizio delle stesse.
2. Le occupazioni temporanee sono assoggettate alle tariffe giornaliere o frazionate ad ore, fino a un massimo di 9, in relazione all'orario effettivo e in ragione della superficie, nella misura prevista per le singole tipologie specificate nella delibera di approvazione delle tariffe.
3. Per le occupazioni nei mercati che si svolgono con carattere ricorrente e con cadenza settimanale è applicata una *riduzione del 30 per cento* sul canone complessivamente determinato.
4. La tariffa di base annuale e giornaliera assorbe quanto dovuto a titolo di TARI o tariffa corrispettiva, di cui ai commi 639, 667 e 668 della legge n. 147 del 2013.

Articolo 69- Occupazioni abusive

1. Le occupazioni realizzate senza la concessione o autorizzazione comunale sono considerate abusive. Sono considerate altresì abusive le occupazioni:
 - a) difformi dalle disposizioni dell'atto di concessione o autorizzazione;
 - b) che si protraggono oltre il termine derivante dalla scadenza senza rinnovo o proroga della concessione o autorizzazione ovvero dalla revoca o dall'estinzione della concessione o autorizzazione medesima.
2. In tutti i casi di occupazione abusiva, la Polizia locale o, se nominato, l'agente accertatore di cui all'art. 1, comma 179, legge n. 296 del 2006, rileva la violazione, con apposito processo verbale di constatazione verbale. L'ente dispone la rimozione dei materiali e la rimessa in pristino del suolo, dello spazio e dei beni pubblici e assegna agli occupanti di fatto un congruo termine per provvedervi, trascorso il quale, si procede d'ufficio con conseguente addebito agli stessi delle spese relative.
3. Resta, comunque, a carico dell'occupante di fatto ogni responsabilità per qualsiasi danno o molestia contestati o arrecati a terzi per effetto dell'occupazione.
4. Ai fini dell'applicazione del canone maggiorato del 50 per cento, si considerano permanenti le occupazioni con impianti o manufatti di carattere stabile, mentre temporanee le occupazioni effettuate dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento, di cui al comma 2, fermo restando che alle occupazioni abusive non sono riconoscibili le agevolazioni ed esenzioni spettanti per le occupazioni regolarmente autorizzate.

Articolo 70- Soggetto passivo

1. Il canone è dovuto dal titolare della concessione o autorizzazione o, in mancanza di questo, dall'occupante di fatto.
2. Nel caso di una pluralità di occupanti di fatto, gli stessi sono tenuti in solido al pagamento del canone.

Articolo 71- Agevolazioni

1. La tariffa standard è ridotta come disciplinato al suddetto art. 68 c. 3 per le occupazioni dei mercati con carattere ricorrente e con cadenza settimanale.
2. Per le occupazioni in aree non servite dal servizio di raccolta rifiuti, per le quali l'occupante deve provvedere in autonomia allo smaltimento degli stessi, è previsto un canone ridotto precisato nella delibera di approvazione delle tariffe.
3. Le riduzioni di cui al comma 1 e 2 sono concesse a condizione che l'occupazione sia stata regolarmente autorizzata.

Articolo 72- Versamento del canone per le occupazioni

1. Il canone per le occupazioni permanenti va corrisposto annualmente.
2. Il versamento relativo alla prima annualità va eseguito contestualmente al rilascio della concessione.
3. Per le annualità successive a quella del rilascio della concessione il versamento del canone va effettuato entro il 30 aprile di ciascun anno. Per le concessioni rilasciate in corso d'anno ed aventi durata superiore all'anno il canone sarà quantificato fino al 31 dicembre dell'anno stesso, al fine di unificare tutte le scadenze dei versamenti al 30 aprile.
4. Gli importi dovuti sono riscossi utilizzando la piattaforma di cui all'articolo 5 del decreto legislativo n. 82 del 2005, o, in caso di impossibilità di utilizzo della suddetta piattaforma, secondo le modalità stabilite dall'articolo 2-bis del decreto-legge n. 193 del 2016.
5. Il canone deve essere corrisposto in un'unica soluzione. È ammessa la possibilità del versamento in due rate aventi scadenza 30 aprile e 30 settembre, qualora l'importo del canone annuo sia superiore ad €250,00. In ogni caso il versamento del canone deve essere effettuato entro l'ultimo giorno di occupazione.
6. Con deliberazione della Giunta comunale i termini ordinari di versamento del canone per le occupazioni permanenti possono essere differiti o sospesi per i soggetti passivi interessati da gravi calamità naturali, epidemie, pandemie e altri eventi di natura straordinaria ed eccezionale. Con la medesima deliberazione possono essere sospese le rate relative ai provvedimenti di rateazione.

Articolo 73- Accertamento e riscossione coattiva

1. L'accertamento e la riscossione coattiva delle somme dovute e non pagate alle scadenze fissate nel presente Capo sono effettuati con la procedura di cui all'articolo 1, comma 792 della legge n. 160 del 2019 e sulla base del Regolamento comunale per la riscossione coattiva delle entrate comunali.
2. Con le stesse modalità di cui al comma 1 sono recuperate le spese sostenute dal Comune per la rimozione dei materiali e manufatti e per la rimessa in pristino del suolo in caso di occupazioni ed installazioni abusive.

Articolo 74- Rimborsi

1. L'occupante può richiedere il rimborso delle somme versate e non dovute a titoli di canone, entro il termine di cinque anni dal giorno del pagamento.
2. Il procedimento di rimborso deve concludersi entro 180 giorni, dalla richiesta.
3. Sulle somme dovute all'occupante spettano gli interessi al tasso legale.

Articolo 75- Sanzioni

1. Nel caso di omesso, parziale o tardivo versamento il Funzionario responsabile notifica al

concessionario apposito avviso di accertamento esecutivo. Sulle somme omesse, parzialmente o tardivamente versate si applica la sanzione del 30% del canone omesso, parzialmente o tardivamente versato, oltre agli interessi al tasso legale.

2. Per le occupazioni abusive si applica un'indennità pari al canone maggiorato fino al 50 per cento.
3. Per le occupazioni abusive ovvero per le occupazioni difformi dalle prescrizioni contenute nell'atto di concessione o autorizzazione, si applica la sanzione amministrativa con un minimo del 100 per cento ed un massimo del 200 per cento dell'ammontare del canone dovuto o dell'indennità di cui al comma 2, fermo restando l'applicazione degli articoli 20, commi 4 e 5, e 23 del codice della strada, di cui al decreto legislativo n. 285 del 1992.
4. Il trasgressore può avvalersi della facoltà di pagamento in misura ridotta ai sensi dell'art. 16 della legge 24 novembre 1981 n° 689.
5. Nel caso di installazioni abusive di manufatti, il Comune può procedere alla immediata rimozione d'ufficio delle stesse, avviando contestualmente le procedure per l'applicazione delle sanzioni amministrative. Le spese per la rimozione sono a carico del contravventore e sono recuperate con il procedimento di riscossione coattiva previsto nell'articolo 23 del presente Regolamento.
6. Le sanzioni di cui ai commi precedenti, fatta eccezione per quelle relative alla violazione del Codice della Strada, sono irrogate mediante accertamento esecutivo di cui all'articolo 1, comma 792 della legge n. 160 del 2019.
7. Il Comune, o il soggetto affidatario che decorso il termine ultimo per il pagamento procederà alla riscossione, concede, su richiesta del debitore che versi in una situazione di temporanea ed obiettiva difficoltà, la ripartizione del pagamento delle somme dovute secondo le condizioni e le modalità stabilite nel regolamento comunale per la riscossione coattiva.

Articolo 76- Attività di recupero

1. Nell'attività di recupero non si dà luogo ad emissione di avviso quando l'importo dello stesso per canone, sanzioni e interessi non supera € 12,00.

ALLEGATO A

CLASSIFICAZIONE DELLE STRADE E COEFFICIENTI		
ZONA	DESCRIZIONE	COEFFICIENTE
I	CENTRO	1,00
II	CONCENTRICO	0,75
III	PERIFERIA, FRAZIONI E RIMANENTE TERRITORIO	0,50

ALLEGATO B

ELENCO VIE PER ZONA ZONA DI PRIMA CATEGORIA

Elenco Vie tratta intera e ambo i lati:

Largo III° Reggimento Alpini
Largo Oreste Andruetto
P.zza Armando Diaz
P.zza F.lli Baudino
P.zza Fiume
P.zza Michele Gallino
P.zza Partigiani
P.zza San Giacomo
P.zza San Giorgio
P.zza Sandro Pertini
P.zza Tenente Nicola
P.zza XX Settembre
Piazza Europa
Piazza Falcone e Borsellino
Piazza Primo Levi
Via Airasca
Via Alessandro Antonelli
Via Alessandro Cruto
Via Alessandro La Marmora
Via Alessandro Volta
Via Amilcare Ponchielli
Via Andrea Mantegna
Via Antonio Canova
Via Antonio Stoppani
Via Antonio Stradivari
Via Antonio Vivaldi
Via Aristide Gabelli
Via Beinasco
Via Brofferio
Via Carignano
Via Carlo Botta
Via Carlo Porta
Via Carmagnola
Via Cavaliere Michele Elia
Via Cesare Abba
Via Cesare Balbo
Via Cesare Battisti
Via Cesare Beccaria
Via Claudio Monteverdi
Via Cristoforo Colombo
Via Cumiana
Via Dante Alighieri

Via del Molino
Via del Mulino
Via Don Pino Pugliesi
Via Francesco Alfano
Via Francesco Faà di Bruno
Via Francesco Petrarca
Via Frossasco
Via Gabriello Chiabrera
Via Gaudenzio Ferrari
Via Gerolamo Rovetta
Via Giacomo Matteotti
Via Gian Lorenzo Bernini
Via Gianbattista Tiepolo
Via Giosuè Borsi
Via Giovanni Bertacchi
Via Giovanni Boccaccio
Via Giovanni Giacometti
Via Giovanni Giolitti
Via Giovanni Lanza
Via Giovanni Maria Vidari
Via Giovanni Migliara
Via Giuseppe Garibaldi
Via Giuseppe Giacosa
Via Gorizia
Via Guido Gozzano
Via John Fitzgerald Kennedy
Via Luigi Einaudi
Via Marco Polo
Via Martiri della Libertà
Via Massimo D'Azeglio
Via Matteo Bandello
Via Monte Rosa
Via Nazario Sauro
Via Nino Costa
Via None
Via Orbassano
Via Palestro
Via Palmiro Togliatti
Via Pellerino
Via Peschiera
Via Piatti
Via Pietro Micca
Via Racconigi
Via Riva Po
Via Rivoli
Via Roma
Via Rovereto
Via Sacco e Vanzetti
Via Saluzzo

Via San Bernardo
Via Santorre di Santarosa
Via Segheria
Via Silvio Pellico
Via Solferino
Via Tiziano Vecellio
Via Trento
Via Trieste
Via Urbano Rattazzi
Via Valeggio
Via Villarbasse
Via Vincenzo Gioberti
Via Vittoria Nenni
Via Vittorio Alfieri
Via Vittorio Bersezio
Viale Ferruccio Parri
Vicolo Gurgo
Vicolo Pierino Racca

Elenco Vie per tratta parziale:

Via Cavour (a via Susa a via Torino lato destro e tratto da via Susa al civico 61, lato sinistro)
Via Magenta (da P.zza San Giacomo a via Mario Davide, entrambi i lati)
Via Mario Davide (lato sinistro)
Via San Rocco (lato destro)
Via Torino (tratto da via Susa a via Monte Rosa, entrambi i lati)
Via Paperia (tratto da via Pinerolo al ponte del rio Sangonetto, entrambi i lati)
Via Gorizia (tratto da via Pinerolo a via Marchile Cappella, lato destro)
Via Gorizia (tratto da via Marchile Cappella a via Antonio Vivaldi, entrambi i lati)
Via Luigi Galvani (lato sinistro)
Via Guglielmo Oberdan (tratto da via Aldo Piatti e via Luigi Galvani, entrambi i lati)
Via Guglielmo Oberdan (tratto da via Luigi Galvani a via Mario Davide, lato destro)
Via Piave (tratto da Piazza Fiume a via Bruino/via San Rocco, entrambi i lati)
Via Volvera (tratto da via Torino a via Cavaliere Michele Elia, entrambi i lati)
Via Susa (tratto da via Torino a via Bruino, entrambi i lati)
Via Pinerolo (tratto da via Susa ai civici 110 bis / 189 bis, entrambi i lati)
Via Aleardo Aleardi (tratto da via Pinerolo a via Gerolamo Rovetta, lato destro)
Via Bruino (tratto da via Piave a fine centro addensamento urbano come dettagliato in cartografia, entrambi i lati)
Via Sangano (tratto da via Bruino fine centro addensamento urbano come dettagliato in cartografia, entrambi i lati)
Via Rivalta (tratto da via Susa fine centro addensamento urbano come dettagliato in cartografia, entrambi i lati)

ZONA DI SECONDA CATEGORIA

Elenco Vie ad intera tratta:

P.zza San Vito
Via Ada Negri
Via Al Piano dei Castelli
Via Alessandro Manzoni
Via Antonio Fontanesi
Via Andrea Gabrieli
Via Arrigo Boito
Via Arturo Toscanini
Via Ascanio Vitozzi
Via Avigliana
Via Benedetto Croce
Via Benvenuto Cellini
Via Carlo Goldoni
Via Dei Colli
Via dei Tre Denti
Via Edmondo De Amicis
Via Fossano
Via Francesco Guicciardini
Via Gaetano Donizetti
Via Giacomo Leopardi
Via Giacomo Puccini
Via Gianbattista Bodoni
Via Giaveno
Via Giorgio Vasari
Via Giovanni Cena
Via Giovanni Pascoli
Via Giuseppe Giusti
Via Giuseppe Parini
Via Grazia Deledda
Via Lorenzo Perosi
Via Marchile Cappella
Via Monte Brunello
Via Monte Cristalliera
Via Monte Grappa
Via Monte Robinet
Via Nicolò Macchiavelli
Via Rapida ai Castelli
Via San Giovanni Bosco
Via San Domenico Savio
Via San Vito
Via Sangano
Via Silvio Silvani
Via Tommaso Grossi
Via Trana

Via Ugo Foscolo
Via Umberto Saba
Via Vincenzo Bellini
Via Vittorino Da Feltre
Via XXV Aprile

Elenco vie per tratta parziale:

Via Cavour (lato sinistro tratto dopo il civico 61 a via Torino)
Via Piave (tratto da via Bruino a confine comunale, entrambi i lati)
Via Susa (tratto da via Bruino a confine comunale, entrambi i lati)
Reg. Milone (tratto da via Pinerolo a via Aleardo Aleardi, lato sinistro)
Via Aleardi (tratto da via Pinerolo a Reg. Milone, lato sinistro)
Via Cappella (tratto da via dei Vigneti a via del Campetto, lato destro)
Via del Campetto (tratto da P.zza San Vito a via Cappella, entrambi i lati)
Via Gorizia (tratto da via Marchile Cappella a via Antonio Vivaldi, lato sinistro)
Via Gorizia (tratto da via Antonio Vivaldi a via del Campetto, entrambi i lati)
Via Mario Davide (lato destro)
Via San Rocco (lato sinistro)